

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

PARTE I

(da art. 41 a art. 62)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

Art. 41.

41.1

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.844 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.044 milioni di euro annui per l'anno 2022 e a 5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. È riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minore a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili per l'anno 2020, aumentato a 250 euro mensili a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-*bis*. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 3, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

3. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 2 non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 21.100 milioni di euro per l'anno 2020 e 24.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 3, nonché, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 3.644 milioni di euro per l'anno 2021, 3.833 milioni di euro per l'anno 2022 e 5.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rimodulare l'importo mensile dell'assegno universale unico di cui al comma 2.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99, e quanto a 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

41.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro.

01-bis. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 01, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

01-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 01-septies. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

01-quater. Il contributo di cui al comma 01, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

01-quinquies. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 01, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

01-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 01, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 01-quinquies e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi. 01-septies. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 01, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 01-quinquies, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare

attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.».

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le risorse di cui al comma 1 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 5, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.».

41.3

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riordino e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo assegno unico e dote unica per i servizi a favore dei figli a carico", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

41.4

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «alle famiglie con figli» *con le seguenti:* «alla famiglia con figli, naturali o adottati.».

41.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole* «1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.», *con le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e di requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.6

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

All'articolo 41 al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «provvedimenti normativi» *aggiungere le seguenti parole:* «da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281».

41.7

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, SACCONI, FANTETTI, FERRO, TOFFANIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con appositi provvedimenti normativi.», *aggiungere le parole:* «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la natalità, le aziende private possono elargire un contributo economico ai propri dipendenti per la nascita o l'adozione di un figlio. Le elargizioni di cui al precedente periodo sono esenti da ogni imposta o tassa e assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

41.9

GRASSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione».

41.10

CANGINI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISBE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di co-

municazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione».

41.11

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano a regime le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 50.000.000;
2021 - 50.000.000;
2022 - 50.000.000.

41.12

DELL'OLIO, MAIORINO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020» *con le seguenti:* «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole:* «per gli anni 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

a) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020 - 50.000.000;
2021 - 50.000.000;
2022 - 50.000.000.

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

41.13

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «a trenta giorni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

41.14

FEDELI, VALENTE, NANNICINI, ALFIERI, CIRINNÀ, ASSUNTELA MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2020: - 50.000.000;

2021: - ;

2022: - .

41.15

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali;"».

41.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», *con le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».

2) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», *con le parole:* «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

b) *sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicem-

bre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ri-determinare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.17

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro.»;

b) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere 2029» *con le seguenti:* «620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

41.18

NANNICINI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «primo periodo del presente comma», *inserire le seguenti:* «, rinominato "Dote Educativa 0-2" e destinato all'utilizzo dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

41.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «fino a 25.000» con: «fino a 60.000» e le parole: «fino a 40.000» con: «fino a 80.000».

Conseguentemente al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «190 milioni» sono sostituite con le seguenti: «290 milioni»;*
- b) *le parole: «211 milioni» sono sostituite con le seguenti: «311 milioni»;*
- c) *le parole: «222 milioni» sono sostituite con le seguenti: «322 milioni»;*
- d) *le parole: «244 milioni» sono sostituite con le seguenti: «344 milioni»;*
- e) *le parole: «255 milioni» sono sostituite con le seguenti: «355 milioni»;*
- f) *le parole: «267 milioni» sono sostituite con le seguenti: «367 milioni»;*
- g) *le parole: «279 milioni» sono sostituite con le seguenti: «379 milioni»;*
- h) *le parole: «291 milioni» sono sostituite con le seguenti: «391 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «114 milioni»;*
- b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «205 milioni»;*
- c) *le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «275 milioni»;*
- d) *le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «240 milioni»;*
- e) *le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «321 milioni»;*

41.20

RIZZOTTI, STABILE

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza di centri di custodia oraria, il buono di cui al primo periodo è corrisposto in misura pari a 500 euro su base annua e parametrato a undici mensilità"».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 65 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.21

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia"».

41.22

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis*. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2020.

5-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

41.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2020, forme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici».

Conseguentemente, ridurre di 75 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

41.24

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli enti locali sono tenuti, nella valutazione delle richieste di accesso agli asili nido, ad accogliere le richieste provenienti da nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, prescindendo dai valori ISEE dei medesimi nuclei familiari».

41.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei Comuni avviene con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali».

41.26

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'importo del *bonus* INPS spettante al beneficiario sia superiore al rimborso effettivamente liquidato, la differenza viene trasferita dall'INPS al Comune di residenza del beneficiario. Il Comune destinerà le risorse complessivamente ricevute ad interventi di ampliamento dell'offerta o di miglioramento della qualità degli asili nido».

41.27

LEONE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per gli interventi in favore dei minori di famiglie monoparentali", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno delle annualità del triennio 2020, 2021 e 2022.

6-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento, nella misura del 50%, di interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori e, con limitatamente alle finalità appena indicate, dei componenti le loro famiglie. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie per le stesse disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento del restante 50% degli interventi di cui al presente comma.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

41.28

CORBETTA, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, PUGLIA,
PIRRO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 12.800.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

41.29

DELL'OLIO, FLORIDIA, DE LUCIA, GALLICCHIO, PUGLIA

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. L'assegno di cui al comma 2, è riconosciuto, altresì, nel periodo successivo all'inserimento nel nucleo familiare, per ogni figlio adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, al fine di garantire il necessario sostegno per le attività di logopedia, psicomotricità, psicoterapia. La richiesta di accesso al fondo è subordinata alla presentazione di certificato medico che attesti la necessità delle attività di cui al periodo precedente.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative del comma 6-bis».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

41.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBÌ, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.31

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6, aggiungere in fine i seguenti:

«6-bis. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-bis, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse».

41.32

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 126 del 2019 è aggiunto il seguente comma:

"3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1° grado, con la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente"».

41.33

GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1 milione di euro", sono sostituite con le seguenti: "3 milioni di euro";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "della presente disposizione", sono inserite le seguenti: "che dovranno prevedere misure incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni".

c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui alla medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, si applica decorsi quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente periodo e comunque successivamente alla definizione delle modalità di fruizione del contributo di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».

41.34

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti in ogni caso ad accogliere le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

41.35

NANNICINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) progettualità innovative per l'attivazione di servizi educativi integrativi di cui all'articolo, comma 3, lettera c), nonché la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, in conformità all'obiettivo strategico del riequilibrio territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)"».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

41.36

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017".

6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

41.37

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

41.38

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017".

6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

41.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.40

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale di regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.41

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.42

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.43

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: «164 milioni».

41.44

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: 184 milioni».

41.45

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2020 di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «114 milioni di euro».

41.46

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.47

CORBETTA, ORTIS, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-bis) L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2020, 10.000.000 euro per l'anno 2021 e 10.000.000 euro per l'anno 2022, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

41.48

CORBETTA, ORTIS, MATRISCIANO, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e in favore delle vittime del dovere e dei relativi superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;
2021: - 250.000;
2022: - 250.000.

41.49

DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

41.50

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 74, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di madre non lavoratrice, l'assegno di maternità è concesso prescindendo dalle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare".

6-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al decreto di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per adeguarle alle disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, quantificati in 5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.51

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "i dodici anni".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dal-

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.52

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.53

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

d) all'articolo 26, comma 2, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

e) all'articolo 26, comma 3, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

6-ter. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. La durata complessiva del congedo di cui al presente capo può essere prolungata di ulteriori 30 mesi, su richiesta delle lavoratrici. In

tali casi, a decorrere dal settimo mese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo.";

b) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1.2, l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento della retribuzione per i primi sei mesi e al 30 per cento a decorrere dal settimo mese".

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, quantificati in 10 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.54

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. All'articolo 16, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera e), le parole: "durante i tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "durante i 12 mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: "nei quattro mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi"».

41.55

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-*bis* All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.56

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono a formare reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

41.58

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "di età inferiore ai 18 anni compiuti" sono aggiunte le seguenti: "e fino ai 25 anni compiuti se ancora studenti o impegnati in tirocini formativi";

b) alla Tabella allegata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli importi relativi ai nuclei familiari con sei o più componenti sono incrementati del 100% e quelli relativi ai nuclei familiari con cinque componenti sono incrementati del 50%.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dal-

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.59

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono a formare reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

41.60

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente:

"*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95;"

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato."».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.61

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Dopo l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assi-

curare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

41.62

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.63

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), sostituire il periodo da: "950 euro" sino a: "n. 104" con il seguente: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo

pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.64

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019"..

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

41.65

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.66

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

41.67

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per le giovani famiglie", finalizzato alla concessione di prestiti a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano o abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile. Il Fondo di cui al presente comma eroga prestiti di importo non superiore a 50mila euro per nucleo familiare, da restituire in massimo 10 anni senza interessi. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.68

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, i comuni istituiscono e curano, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Registro delle famiglie, di seguito definito "Registro". Ai fini di cui al presente comma, per famiglia si intende la formazione sociale composta dai coniugi, dai figli anche adottivi con essi coabitanti e dagli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia o che contribuiscano ai bisogni e alle esigenze della famiglia nonché al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli. I comuni adottano tutte le misure finalizzate a dare sostegno ai nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli numerosi e quelli nei quali sono ricompresi figli minori, persone con età superiore a 75 anni o persone con disabilità, favorendone l'accesso ai procedimenti amministrativi e la fruizione di tutti i ser-

vizi pubblici erogati a condizioni economicamente sostenibili, anche mediante intese con altre istituzioni e altri enti. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i nuclei familiari che abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate ed è facoltativa per gli altri nuclei.».

41.69

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.70

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il "Fondo per le famiglie in difficoltà", con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.71

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà in conseguenza del mancato pagamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.72

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio dei genitori separati che devono lasciare la casa familiare, a seguito di concessione all'altro coniuge del godimento della medesima, ai sensi dell'articolo 337 del codice civile, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.1

BONINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 41-bis.

(Abolizione del reddito di cittadinanza, reintroduzione del reddito di inclusione - Rei, aumento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e istituzione dei Fondi Per l'alloggio degli studenti e Per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. A partire dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le relative dotazioni di spesa. A decorrere dalla stessa data, per perseguire politiche di contrasto della povertà tornano in vigore le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative al reddito di inclusione, abrogate dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1:

a) il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2020 è aumentato di 3.500 milioni di euro annui;

b) è istituito un Fondo per l'alloggio degli studenti, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui, destinato a finanziarie borse di studio, basate sul merito, per le spese di alloggio degli studenti universitari. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e di erogazione del Fondo;

c) è istituito un Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per il finanziamento degli interventi disciplinati all'articolo 41-ter.

Art. 41-ter.

(Disciplina del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. Il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire a un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 può essere utilizzato:

a) dalle famiglie per l'acquisto agevolato dei servizi per la persona e per la famiglia;

b) dalle imprese e da coloro che esercitano attività autonome e professionali per l'erogazione agevolata di prestazione di *welfare* aziendale ai propri dipendenti;

c) dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sociali obbligatorie e facoltative, di servizi per la persona e per la famiglia a favore di persone bisognose e svantaggiate o di altri destinatari delle politiche assistenziali e del lavoro;

d) dalle imprese, dalle fondazioni e dagli enti bilaterali di emanazione contrattuale a favore dei propri associati o clienti, anche per l'assistenza alle persone indennizzate a seguito di incidenti.

3. Il *voucher* di cui al comma 1 agevola l'acquisto dei servizi descritti nell'allegato A annesso alla presente legge e le altre prestazioni assistenziali e formative previste dalle regioni ai sensi dei commi 13, 14 e 15. L'allegato A può essere aggiornato con il decreto di cui al comma 44.

4. I servizi alla persona e alla famiglia possono essere erogati da:

a) lavoratori dipendenti, anche in regime di somministrazione, e occasionali;

b) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in più di una regione, accreditate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrati nell'albo di cui al comma 21;

c) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in una sola regione e da essa accreditate.

5. Le regioni provvedono alla formazione dei lavoratori e del personale dei soggetti indicati al comma 4 per adeguare e innalzare il livello delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica alle persone non autosufficienti.

6. Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni in materia di servizi socio-assistenziali e in concorso con le stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce che siano assicurati in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e gestisce gli albi e i registri regionali di cui al comma 20 e l'albo nazionale di cui al comma 21.

7. Il *voucher* di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 è emesso da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che prevedono nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione, selezionate con gare europee a evidenza pubblica, ed è rimborsato dagli stessi emettitori a coloro che hanno reso le prestazioni in conformità a quanto previsto dalla presente legge. I lavoratori dipendenti possono riscuotere il *voucher* di cui al comma 1 anche presso istituti bancari convenzionati.

8. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) "*voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia", di seguito denominato "*voucher*": il documento di legittimazione, anche in

forma elettronica, con valore fisso o variabile, avente le caratteristiche di cui ai commi 16, 17, 18 e 19, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere esclusivamente i servizi e le prestazioni indicate dal comma 3;

b) "società emittitrice": la società di emissione in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione;

c) "welfare aziendale": le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a favore della generalità o a categorie omogenee di dipendenti;

d) "servizi competenti": i servizi pubblici e privati per il lavoro ovvero i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal comma 33 della presente legge, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) "servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti": i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi di cui alla lettera A3 dell'allegato A;

f) "organizzazioni senza scopo di lucro": gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono, in forme giuridiche diverse, attività di carattere sociale che hanno come scopo prevalente il soddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti.

9. Per le famiglie che utilizzano il *voucher* sono riconosciute le detrazioni per oneri fiscali di cui all'articolo 15, commi 1-*quinquies* e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 10.

10. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento dei servizi per la persona e per la famiglia attraverso il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro in presenza di un figlio o di una persona di età superiore a 65 anni a carico del contribuente e a 8.000 euro in presenza di una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a carico del contribuente. La detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 40 per cento e gli importi massimi di cui ai periodi precedenti sono aumentati del 10 per cento per i contribuenti di sesso femminile che svolgano in forma continuativa attività di lavoro dipendente o parasubordinato o esercitino arti, professioni ovvero attività organizzate in forma di impresa.

1-*sexies*. Qualora l'assistenza personale sia rivolta a una persona titolare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la detrazione di cui al primo periodo del comma 1-*quinquies* è ridotta nella misura dell'indennità stessa.

1-*septies*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*quinquies* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta al contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-*octies*. Le detrazioni previste dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo non sono cumulabili con le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le detrazioni di cui al comma 1, lettera *i-septies*), del presente articolo e del comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

11. Il *voucher* è utilizzato per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia, pubblici o accreditati, in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

12. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b*) è abrogata.

13. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere l'utilizzazione del *voucher* per l'erogazione alle persone bisognose e svantaggiate di servizi per la persona e la famiglia, secondo modalità stabilite con legge regionale e con altri provvedimenti amministrativi. In tale caso, i *voucher* possono essere integrati con un contributo statale a valere sul Fondo di cui al comma 40, in misura e secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 41.

14. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano anche ai servizi competenti e ai soggetti accreditati dalle regioni per le politiche del lavoro o formative che erogano il *voucher* per i servizi di conciliazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocaimento o di formazione.

15. I *voucher* di cui ai commi 13 e 14 utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per erogare servizi di assistenza familiare e di conciliazione non hanno natura retributiva né di compenso e non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

16. Il *voucher* è nominativo, non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

17. Le società emettitrici garantiscono che il *voucher* non sia falsificabile e che il suo utilizzo possa essere tracciato.

18. Il *voucher* può essere emesso anche in forma dematerializzata per via elettronica.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di emissione del *voucher*, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 44.

20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, stabilisce con il decreto di cui al comma 44 i requisiti comuni per l'iscrizione agli albi e ai registri regionali dei collaboratori domestici e degli assistenti personali, anche al fine di creare un registro nazionale pubblico consultabile via *internet*.

21. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3, di seguito denominato "albo nazionale".

22. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente via *internet* al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi e di prestazioni.

23. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 44.

24. Nell'albo nazionale confluiscono i dati anagrafici delle imprese accreditate dalle regioni di cui al comma 26.

25. Possono essere pagati con il *voucher* solo i servizi e le prestazioni di cui al comma 3 offerti dai soggetti iscritti all'albo nazionale, dagli enti pubblici e dai soggetti privati convenzionati.

26. Le regioni abilitano i servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti gestiti da privati, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sede esclusivamente nella stessa regione a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3.

27. Le regioni accreditano i soggetti di cui al comma 26 che possiedono i requisiti stabiliti al comma 23, e secondo criteri stabiliti con legge regionale.

28. I dati anagrafici dei soggetti accreditati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle regioni all'albo nazionale.

29. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli indirizzi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema telematico per la gestione del *voucher* da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici e degli assistenti personali.

30. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al datore di lavoro in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

a) iscrizione e informazioni sui contratti;

- b) comunicazione dell'assunzione e della cessazione del collaboratore domestico o dell'assistente personale;
- c) acquisto attraverso accredito in banca del *voucher*;
- d) accredito dei voucher ricevuti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2;
- e) predisposizione della busta paga del collaboratore domestico o dell'assistente personale e del saldo in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- f) pagamento con il *voucher* del collaboratore domestico, dell'assistente personale o dei servizi forniti da imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni iscritte all'albo nazionale;
- g) calcolo e pagamento dei contributi sociali del lavoratore dipendente;
- h) acquisto di *voucher* cartacei.

31. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al lavoratore in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

- a) iscrizione e consulenza contrattuale;
- b) accredito dei *voucher* presso la propria banca;
- c) verifica del pagamento dei contributi sociali;
- d) riepilogo mensile delle retribuzioni.

32. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso il sistema di cui al comma 29 il codice fiscale del lavoratore e la sua retribuzione anche nel caso in cui provveda direttamente al pagamento del collaboratore domestico o dell'assistente personale con il *voucher*.

33. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-bis*) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi per la persona e per la famiglia, attraverso l'istituzione di appositi sportelli per le persone in stato di disoccupazione, in particolare immigrate, disponibili a svolgere attività di collaboratori domestici e assistenti personali, offrendo almeno i seguenti interventi:

1) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, compilazione della scheda anagrafico-professionale e sua trasmissione per via telematica, se disponibile, all'albo o al registro regionale dei collaboratori domestici e degli assistenti personali;

2) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale".

34. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa gli standard relativi ai profili professionali e alla tipologia e durata della formazione per i soggetti iscritti agli albi o ai registri regionali e all'albo nazionale.

35. I collaboratori domestici e gli assistenti personali possono, inoltre, richiedere la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e non formali o informali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

36. Le competenze certificate secondo le modalità di cui al comma 35 sono considerate quali requisiti di ingresso all'esercizio della profes-

sione qualora corrispondenti agli standard nazionali fissati ai sensi del comma 1.

37. Con il decreto di cui al comma 44 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi alla persona e alla famiglia iscritte all'albo nazionale di un marchio di qualità per i servizi erogati, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli istituti di certificazione della qualità.

38. Il marchio di qualità di cui al comma 37 è riconosciuto in caso di offerta di servizi alla persona e alla famiglia di alta qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone disabili e agli anziani non autosufficienti, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 44.

39. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base a quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 44, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

40. Ai fini del finanziamento delle disposizioni di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41. I criteri di riparto tra le regioni del Fondo di cui al comma 40 e le modalità di accesso al cofinanziamento dei voucher sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione dei singoli interventi e delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, sull'emersione del lavoro non regolare eventualmente correlato all'attuazione della presente legge, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della medesima legge.

43. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 42 sono resi disponibili, in forma anonima, a fini di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche

condotte mediante l'utilizzo di tali dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare, le attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di:

- a) promuovere l'utilizzo del *voucher*;
- b) indire le gare e stipulare le convenzioni di cui al comma 7;
- c) promuovere la formazione dei collaboratori domestici e degli assistenti personali per le persone non autosufficienti;
- d) valorizzare i servizi alla persona e alla famiglia;
- e) assicurare nel territorio nazionale, in cooperazione con le regioni, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;
- f) gestire e pubblicizzare gli albi e i registri regionali e l'albo nazionale;
- g) gestire il marchio di qualità di cui al comma 37;
- h) definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione del sistema telematico di cui al comma 29;
- i) redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti da trasmettere alle Camere.

45. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante il Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, come istituito e finanziato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera c)».

Allegato A
(Articolo 41-ter, comma 3)

Servizi alla persona e alla famiglia

A1 - Attività effettuate dal lavoratore nel domicilio del datore di lavoro:

- Cura della casa e lavori domestici
- Piccoli lavori di giardinaggio
- Piccoli lavori di riparazione e di *bricolage*
- Custodia dei bambini
- Sostegno scolastico e corsi a domicilio
- Assistenza informatica e *internet*
- Assistenza amministrativa
- Assistenza, anche specialistica, alle persone anziane e non autosufficienti, con l'esclusione delle attività mediche
- Assistenza, anche specialistica, alle persone disabili, comprese le attività d'interpretazione del linguaggio dei segni
- Sorveglianza dei malati con l'esclusione dei trattamenti medici
- Cure fisioterapiche ed estetiche per le persone non autosufficienti
- Manutenzione e vigilanza temporanea dell'abitazione, anche secondaria

A2 - Attività effettuate dal lavoratore anche fuori dal domicilio del datore di lavoro:

- Preparazione dei pasti, comprensiva della spesa
- Consegna dei pasti o della spesa
- Raccolta e consegna dei vestiti stirati
- Aiuto alla mobilità e al trasporto di persone non autosufficienti
- Guida del veicolo delle persone non autosufficienti per il trasferimento dal domicilio al lavoro, al luogo di vacanze e per gli obblighi amministrativi
- Accompagnamento dei bambini, degli anziani e dei disabili fuori dal domicilio (passeggiate, accompagnamento ad asili nido, scuola dell'infanzia o attività sportive, mezzi di trasporto e altro)
- Cura e passeggio degli animali domestici con esclusione delle attività veterinarie

A3 - Attività effettuate in strutture esterne:

- Asilo nido o nido d'infanzia (compresa mensa)
- Nido condominiale o familiare (compresa mensa)
- Scuola dell'infanzia (compresa mensa)
- Spazio gioco per bambini
- Centro infanzia e *atelier* (attività ricreative e formative per bambini fino a 6 anni)
- Doposcuola e centro culturale e ricreativo per ragazzi fino a 14 anni
- Centro sportivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
- Centri diurni per anziani, anche non autosufficienti
- Centri sportivi e fisioterapici per anziani, anche non autosufficienti.

41.0.2

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza)

1. All'articolo 3, comma 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato.».

41.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2010, n. 190».

41.0.4

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estensione dei benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020".».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020.

41.0.6

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 265 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.7

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure a sostegno della genitorialità dei dipendenti pubblici e privati)

1 Al fine di proseguire gli interventi a sostegno alla genitorialità e di superare la disparità di trattamento con i lavoratori del settore privato, le misure di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, per l'anno 2020, anche a favore dei dipendenti pubblici.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, valutati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2020,

a) *al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni»*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 20.000.000.

41.0.8

RONZULLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento autorizzazioni di spesa in favore delle famiglie)

1. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, comma 349 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 146.425 euro per l'anno 2021 e 224.077 euro per l'anno 2022.

2. La dotazione del Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015 è incrementata di 542.679 euro per l'anno 2020, di 610.105 euro per l'anno 2021 e 933.656 euro per l'anno 2022.

3. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; è incrementata di 630.754 euro per l'anno 2020, di 709.122 euro per l'anno 2021 e 1.085.185 euro per l'anno 2022.

4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di

32.519.725 euro per l'anno 2020, di 2.516.015 per l'anno 2021 e di 3.850.310 per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare !e seguenti variazioni:

2020:

CP: - 33.693.158;

CS: - 33.693.158.

2021:

CP: - 3.981.667;

CS: - 3.981.667.

2022:

CP: - 6.093.228;

CS: - 6.093.228.

41.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Bonus per adozioni internazionali)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. I fondi di cui al presente comma sono annualmente ripartiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del bonus assegnato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99.».

41.0.10

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per le adozioni internazionali)

1. La dotazione del Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99.».

41.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.950 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.».

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.0.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

41.0.14

DRAGO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lettera c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, o, 70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

41.0.15

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)*

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, sostituirete parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.16

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Misure per le pari opportunità)*

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.17

LOMUTI, MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica

superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento, se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o di decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, inclusi quelli defunti alla data del 26 agosto 2004".

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "ed in mancanza, ai genitori" sono inserite le seguenti: "e ai fratelli e sorelle";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma *3-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2014";

2) al comma *3-ter*, sono soppresse le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *1.* A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della

presente legge spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento, calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2020, di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui all'articolo 99 della presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

anno 2020: euro - 9 milioni;

anno 2021: euro - 7 milioni;

anno 2022 e a regime: euro - 5 milioni.

41.0.18

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Congedo parentale)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

3) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni".

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole: "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole: "ottavo anno", sono sostituite dalle seguenti: "dodicesimo anno" e le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «41 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «132 milioni».

41.0.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

2. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incremento di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.».

41.0.20

DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)*

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

E, di conseguenza, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»; con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.750 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.21

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)*

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gen-

naio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

41.0.22

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo. 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

41.0.23

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per oneri scolastici)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 800 euro per l'anno 2019 e a 1000 euro a decorrere dall'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 38,75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.24

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dopo l'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.

2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:

a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;

b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;

c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2; le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «34 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «125 milioni».

41.0.25

PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Detrazioni figli a carico)*

1. All'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per i contribuenti con almeno tre figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2.000 per ogni figlio a carico. Per questi contribuenti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapacità rispetto all'imposta lorda dovuta".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 750 milioni di euro, si provvede:

per il 2020:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 344 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del de-

creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

41.0.26

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella «condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare la dichiarazione dei redditi o apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro

dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

41.0.27

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)*

1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"*1-quinquies*) una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.0.28

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per prodotti destinati all'infanzia ed accessori per la scuola)*

1. Nell'articolo 2, comma 2; del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera:

"*n*) le cessioni dei seguenti prodotti per l'infanzia: pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per allergici 9 intolleranti, preparazioni

per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici o intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo, seggiolini per automobili e dispositivi accessori anti-abbandono per i bambini in auto, seggioloni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili; beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili".

2. Le disposizioni previste al precedente comma si applicano in via sperimentale per il triennio 2020-2022.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un

ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

d) quanto a 1000 milioni di euro per il 2021 e 1000 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

41.0.29

MANTERO, L'ABBATE, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"i-quinquies) kit di pannolini lavabili per l'infanzia;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

41.0.30

DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Patti educativi territoriali)

1. Al fine di definire azioni e iniziative volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti sociali educativi territoriali volti ad amplificare e potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti sui territori, attraverso la creazione di una rete di soggetti, coordinata dal

competente servizio sociale territoriale, che supporta gli istituti scolastici con la creazione di attività extrascolastiche.

2. Il Ministro dei Beni e della attività culturali, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua le aree geografiche caratterizzate da maggior povertà educativa e culturale per la creazione di singoli distretti, denominati «Distretti di Bellezza», che comprendono i luoghi, gli spazi e le aree verdi utili alle attività extrascolastiche di cui al comma 1.

3. il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e rappresentanti degli operatori del Terzo Settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.

4. Per attuare le iniziative previste dai Patti sociali educativi territoriali, è avviato un piano di assunzioni straordinario di 1.000 assistenti sociali, in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

5. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata causa significativa del degrado e della cultura della illegalità, della marginalità sociale nonché volano della criminalità minorile, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza e alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato a individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dai Patti sociali educativi territoriali, nonché a offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione annuale al Parlamento contenente i dati relativi alle iniziative adottate grazie ai Patti sociali educativi territoriali, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 5 e alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e ridefinire le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti sociali educativi territoriali.

7. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti sociali educativi territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali

formate da ricercatori, docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti ed educatori al fine di progettare e adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

41.0.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di assistenti domiciliari all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.0.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per le famiglie a basso reddito)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minore, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2020, dall'imposta lorda è prevista una detrazione relativa agli oneri soste-

nuti dal contribuente per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i minori di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività musicale eseguita presso:

a) i conservatori e le istituzioni riconosciute da AFAM sulla base della legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modificazioni;

b) le scuole di musica iscritte ai registri regionali;

c) i cori, le bande e le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per favorire la pratica della musica", con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a definire l'aliquota della detrazione, il massimo dell'ISEE per il quale interviene per la detrazione ed il valore massimo di tale detrazione».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.33

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.34

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)

1. Per l'anno 2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2020 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:

a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;

c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;

d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

41.0.35

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo per i consultori familiari)*

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.36

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Reddito da lavoro casalingo)*

1. Al fine di introdurre un adeguato riconoscimento al ruolo economico e sociale svolto dalle persone che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione svolgono continuativamente attività di lavoro casalingo, come definito al successivo comma 2, è istituito il reddito per il lavoro casalingo.

2. Ai fini della presente legge, si intende per "lavoro casalingo" l'attività svolta dal componente del nucleo familiare che si trova in stato di inoccupazione o disoccupazione e si dedica in modo abituale, continuativo ed esclusivo alle cure domestiche e all'assistenza dei figli, del coniuge, del convivente o dei genitori anziani.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) eroga, in favore dei soggetti di cui al comma precedente, un assegno mensile determinato nella misura di euro 780,00.

4. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è identificata la platea del soggetti aventi diritto e che possono richiedere l'erogazione del con-

tributo, e sono altresì stabilite le modalità di erogazione del reddito di cui al comma 3, con particolare riferimento a:

- a) la definizione dei requisiti sociali, della composizione dei nuclei familiari e delle soglie reddituali degli aventi diritto;
- b) le modalità di determinazione della quota di spettanza in relazione alle fasce reddituali;
- c) i termini, le modalità e le condizioni sociali per la richiesta del reddito da lavoro casalingo;
- d) le cause di esclusione o decadenza dal beneficio;
- e) le modalità di comunicazione di eventuali variazioni patrimoniali o del nucleo familiare.

5. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico di cui ai precedenti commi 1 e 3, il "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso, ed è contestualmente istituito, a valere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il reddito da lavoro casalingo", alimentato con le risorse stanziare per il reddito di cittadinanza ai sensi del citato articolo 1, comma 255 per la parte residua e non utilizzata. A valere sul medesimo "Fondo per il reddito da lavoro casalingo" sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 1.000 milioni di euro per il triennio 2020-2022».

41.0.37

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a tutela del coniuge a carico)

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, l'assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente al coniuge dell'avente diritto.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

41.0.38

FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)

1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni»; le parole: «305 milioni», sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

41.0.39

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente ovvero che abbia maturato almeno tre anni di servizio continuativo presso una delle amministrazioni predette può richiedere il ricongiungimento del nucleo familiare mediante istanza di parte da presentare al proprio ente di impiego.

2. Per ottemperare alle disposizioni relative al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.0.40

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.

833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 42.

42.1

DE POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Esenzione canone RAI per soggetti a basso reddito*) - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti con un reddito medio mensile non superiore a euro 900, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

2. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la lettera a), è soppressa».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla voce Ministero dell'economia e delle finanze Tabella A.

42.2

PUCCIARELLI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti,».

42.3

DE BONIS

Al comma 1, capoverso "132", sostituire le parole: «euro 8.000 annui» con le seguenti: «euro 15.000 annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

42.4

GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA

Al comma 1, capoverso «132», dopo le parole: «colf e badanti, », inserire le seguenti: «nonché, per i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito e i disabili gravi»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

42.5

DE BONIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 152 a 160 sono abrogati;*
- b) al comma 160, la lettera a) è soppressa».*

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

42.6

SCHIFANI, FLORIS, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;*
- d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;*
- e) *sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni».*

42.7

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

42.8

RUSPANDINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

42.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Costi gestione canone RAI)

1. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabilite le modalità e i termini per il ristoro dei costi sostenuti e da sostenere dalle aziende di vendita».

42.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di canone speciale RAI)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento"».

42.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Canone speciale Rai)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati od uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunto, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesima testo unica. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.

3. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate».

42.0.4

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presenta-

zione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Canone speciale RAI)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla du-

rata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.6

FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Canone speciale RAI)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.7

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.8

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Abolizione canone Rai)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 42-bis, si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7, e quanto a 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

42.0.9

LANNUTTI, PARAGONE, ORTIS, NOCERINO, PESCO, DELL'OLIO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dal-

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

42.0.10

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTUEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo per la videosorveglianza)

1. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - *(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)* - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

42.0.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'instal-

lazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: *a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; *b*) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; *c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; *d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; *e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

42.0.12

COLLINA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 4.000.000;

2021: – 4.000.000;

2022: – .

42.0.13

COLLINA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.300.000;

2021: – 2.300.000;

2022: – .

42.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Patente del buon cittadino)

1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato "Patente del buon cittadino", presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incen-

tivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

2. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.

3. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:

- 1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;
- 2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;
- 3) donazione volontaria di sangue;
- 4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;
- 5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;
- 6) assenza di sanzioni amministrative, quali:
 - a) violazione del codice della strada;
 - b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;
 - c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
 - d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;
 - e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.

7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, *car sharing*, *bike sharing* e abbonamento al trasporto pubblico;

b) elaborare un modello di *rating* prestazionale per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:

- 1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;
- 2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale;
- 3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) sconti sulle tariffe comunali;
- 5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;

c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

42.0.15

GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sulle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sui servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 di euro».

42.0.16

RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Impiego di titolari di misure di sostegno al reddito in attività di pubblica utilità)*

1. Al fine di potenziare il coinvolgimento dei soggetti titolari di misure di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio di tutta la collettività, i comuni, avvalendosi anche dei Progetti di Utilità Pubblica previsti dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come attuati dal decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono richiedere l'impiego dei percettori del reddito di cui al citato decreto-legge anche per i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le mansioni assimilabili al rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dal contratto collettivo nazionale di settore».

42.0.17

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Welfare aziendale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f-quater*) è inserita la seguente:

"*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter*) le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente

competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore"».

42.0.18

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede:

a) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

b) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.*

42.0.19

BARBONI, GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e

maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un .quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione

delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;
2021: – 60.000.000;
2022: – 60.000.000.

42.0.20

GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 15 milioni di euro a decorrere dal 2020 per le seguenti finalità:

a) una quota pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, del medesimo articolo 11;

b) una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il sostegno economico ad enti e associazioni legalmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale che agiscono per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, per il finanziamento di programmi di prevenzione e supporto alle vittime.

2. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

42.0.21

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».

42.0.22

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art 42-bis.***(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».

42.0.23

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni fiscali per interventi di sicurezza)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 gennaio 2020, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli anti-intrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo della spesa sostenuta.

nuta, fino a un valore massimo della detrazione di 250 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

42.0.24

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

- a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presentai buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 27 del 2003».

42.0.25

COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Bonus adozione)

1. È istituito un *bonus* per ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus*, di cui al precedente primo comma, si applica la deducibilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. L'erogazione del *bonus* di cui al precedente comma 2 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute così come ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. È autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

42.0.26

COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. È istituito un *bonus* per ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus*, di cui al precedente periodo, si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. L'erogazione del *bonus* preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute così come ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. È autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.0.27

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300".

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.0.28

COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per le adozioni internazionali)

1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

42.0.29

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 7 è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 175 milioni di euro l'anno 2021, di 305 milioni di euro l'anno per l'anno 2022».

42.0.30

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in favore della famiglia)

255-bis. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di

annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».

Art. 43.**43.1**

DAMIANI, CALIENDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 43 - (*Finanziamento del "bonus diploma"*) - 1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:

- di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

- di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori, e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso».

43.2

MARILOTTI, ANGRISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «134 milioni»;*
 - b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni».*
-

43.3

GALLONE

1. Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», con le seguenti: «190 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 30.000.000.

43.4

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.6

FERRO

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.7

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.8

CANGINI

Al comma 1, sostituire le parole: «libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, con le seguenti: «musica registrata, nonché per i soli libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, purché i medesimi prodotti siano resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile.».

43.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'articolo 43, comma 1, premettere alle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale» le seguenti: «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».

43.10

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, prima delle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale», sono aggiunte le seguenti parole: «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».

43.11

CANGINI

Al comma 1, dopo le parole: «abbonamenti a quotidiani» aggiungere le seguenti: «e periodici».

43.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo la parola: «quotidiani» aggiungere le parole: «e periodici».

43.0.1

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: "pubblici" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

b) le parole: "di appartenenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

c) dopo le parole: "delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica"».

Conseguentemente:

al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Il comma 1 risulterà riformulato come di seguito:

«1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101

del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle strutture deputate a eventi espositivi caratterizzati da temporaneità, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale» dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, le istituzioni e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

43.0.2

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Agevolazioni fiscali per le spese culturali)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente *c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

43.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso, e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

43.0.4

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

43.0.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione e sostegno del settore musicale e dei giovani artisti)

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è soppresso. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

43.0.6

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure a sostegno del settore musicale e dei giovani artisti)

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

43.0.7

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)

1. I commi dal 545-*bis* al 545-*quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.».

43.0.8

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)

1. I commi da 545-*bis* a 545-*quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.».

43.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è inserito il seguente comma: "2-*quinquies*) Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal presente decreto"».

43.0.10

DI GIROLAMO, DE LUCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche alla legge 29 dicembre 2017, n. 226 in materia di celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio)*

1. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2019 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono essere impiegate in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

43.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per la Rievocazione Storica)*

1. Il Fondo per la Rievocazione Storica, istituito con legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, è finanziato con una dotazione di 2 milioni annui a decorrere dal 2020 inseriti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

43.0.12

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) Il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore" sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo

del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto, o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

43.0.13

DE PETRIS, CIRINNÀ, SBRANA, RUSSO, UNTERBERGER, GIAMMANCO, MASINI, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (*fertilizzanti generici*) è soppresso"».

Art. 44.**44.1**

MONTEVECCHI, ANGRISANI, FLORIDIA, GRANATO, LA MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «212,5 milioni di euro per l'anno 2020».

44.2

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «protezione e restauro di beni culturali pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;

b) dopo le parole: «luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «o di appartenenza privata gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

44.3

ROMEO, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico»,».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a

5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.4

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di eventi a Bologna e a Parma, inserite nella Rete delle Città Creative dell'Unesco, creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile riconosciute dall'UNESCO.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.5

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.6

SAPONARA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Nell'ambito delle iniziative culturali e di spettacolo promosse dai comuni della provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno

2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la valorizzazione delle tipicità e delle tradizioni storico-culturali ed enogastronomiche dei territori attraverso l'attivazione di specifici percorsi turistici svolti da personale specializzato all'interno delle dimore storiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

44.7

CAMPARI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di restauro nei palazzi di particolare pregio storico all'interno dei quali siano ubicate le sedi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.».

44.9

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, per l'anno 2020, l'ammontare dello stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche è aumentato del 10 per cento rispetto all'ammontare dell'anno precedente».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.10

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

44.11

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma del 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

44.12

CANGINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementali nella misura di 13 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020» con: «41.895.000 euro per l'anno 2020».

44.13

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di definire i parametri per la ripartizione del FUS fra le regioni, la Conferenza Stato-regioni costituisce uno specifico organismo tecnico paritario, al contempo la Conferenza unificata predispone linee e principi generali per garantire presenza e diffusione omogenea dello spettacolo su tutto il territorio nazionale.».

44.14

TESTOR, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Fondo accedono, nel limite di 5 milioni di euro annui, anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

44.15

TESTOR, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli stanziamenti di cui al precedente periodo accedono anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

44.16

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Presso l’Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente:

«*i-septies.1*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l’acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali»;

b) all’articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all’articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche.» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali.»;

d) all’articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

4-quater. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all’articolo 4-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4-quinquies. Al comma 3-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

4-sexsies. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, quantificati in euro 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

44.17

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

4-ter. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

4-quater. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 4-ter, lettera b), la domanda s'intende accolta.

4-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

4-sexies. Dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

44.18

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Presso l’Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

4-ter. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all’articolo 4-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.»

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dell’articolo 99 le parole:* «di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 203 milioni di euro per l’anno 2020, di 300 milioni di euro per l’anno 2021 e 297 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell’articolo con la seguente:* «Interventi concernenti il Ministro, per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.19

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.»

Conseguentemente:

a) *al comma 2 dell’articolo 99 le parole:* «di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 206 milioni di euro per l’anno 2020, di 301 milioni di euro per l’anno 2021 e 289 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell’articolo con la seguente:* «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.20

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

44.21

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» inserire le seguenti: «ai formatori».».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».*

44.22

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettanti-

stiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»».

Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

44.23

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, alla fine le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.24

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.25

FERRARA, DE LUCIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione

dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

44.26

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2020, di 7 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per l'incentivazione e il potenziamento del «turismo di ritorno» degli italiani all'estero e degli italo-discendenti.

4-ter Il Fondo di cui al comma 4-bis è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4-quater. Con decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;
2021: – 7.000.000;
2022: – 10.000.000.

44.27

STEFANI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.28

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono incrementate, rispettivamente, di 4 milioni di euro e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.29

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, con decreto del Ministro per

i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.30

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «14»;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -100.000.000.

44.31

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.32

MALAN, SACCONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 è assegnato un finanziamento a favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo» di Roma, con autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro annui.

4-ter. Il soggetto di cui al comma 4-bis presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «209 milioni di euro» e le parole: «305 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

44.33

RAUTI, DE BERTOLDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 è assegnato un finanziamento a favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo» di Roma, con autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro annui.

4-ter. Il soggetto di cui al comma 4-bis presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «209 milioni di euro» e le parole: «305 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

44.34

BOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, è attribuito, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;
2021: - 2.500.000;
2022: - 2.500.000.

44.35

CASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività del Teatro Coliseo di Buenos Aires, di proprietà dello Stato, è assegnato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2002 alla *Fundacion Cultural Coliseum* destinato allo sviluppo delle attività e alla manutenzione straordinaria del Teatro Coliseo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2020: -1.000.000;
2021: -1.000.000;
2022: -1.000.000.

44.36

LA PIETRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. È assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal comma 4 del presente articolo".».

44.37

CAMPARI, CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio enogastronomico della città di Parma, dichiarata dall'UNESCO «Città creativa della gastronomia», presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro,

per l'anno 2020, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi in tutto il territorio parmense mirati alla diffusione della cultura del cibo con particolare riferimento alle tradizioni legate alle colture antiche e alle razze antiche da allevamento.

4-ter. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

44.38

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In favore del comune di Alto Reno Terme (BO), per sostenere il completamento dell'intervento di restauro della Sala Bibita del complesso denominato «Terme Alte» di Porretta Terme è riconosciuto un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare la seguente modifica:

2020: – 250.000.

44.39

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

44.40

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per promuovere interventi di messa in sicurezza dei luoghi destinati ad attività di spettacolo è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.41

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

44.42

FERRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

44.43

ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto da tali disposizioni legislative e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla delibera CIPE n. 34 del 1° agosto 2014, attuativa della richiamata disposizione legislativa.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi in materia di cultura e turismo».

44.44

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "anni 2018 e 2019" sono inserite le seguenti: "e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

44.45

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono inserite le seguenti: "e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020,

di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

44.46

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: "2018 e 2019", con le seguenti parole: "2020 e 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.47

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica" sono inserite le seguenti: «degli istituti di cultura italiana all'estero,"».

44.48

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.49

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.50

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

44.51

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2020. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2020.

44.0.1

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Il credito di imposta nella misura del 65 per cento spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-bis";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle seguenti parole: "ai commi 1 e 1-bis"».

Conseguentemente per far fronte all'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

44.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art-bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

44.0.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)*

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli Enti Locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù».

4. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un Commissario Straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il Commissario Straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo Commissario Straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il Decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del Commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far con-

fluire il patrimonio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

44.0.4

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.5

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo per l'assunzione di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica)*

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interesse storico, culturale ed architettonico, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

44.0.6

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo per l'assunzione di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica)*

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interesse storico, culturale ed architettonico, facenti parte dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

44.0.7

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per la sperimentazione di un nuovo modello di turismo basato su un'offerta di viaggio e permanenza che coniughi la cura della salute con la ricerca del benessere, anche attraverso modelli di gestione di impresa in partenariato pubblico-privato, è istituito un fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di valorizzare il patrimonio termale italiano.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo nella misura di:

a) 65 milioni di euro, per la concessione per l'anno 2020 di un credito di imposta a favore delle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

44.0.8

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.9

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.10

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione di centri studi)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la creazione, presso gli istituti d'arte, di centri studi che hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani.

2. I centri studi di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici che possono essere anche residenziali per i giovani non residenti.

3. I centri studi di cui al comma 1 concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di enti locali.

4. Il Governo, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma quinquennale, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.11

MALLEGNi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.12

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Misure di sostegno per il libro e la lettura)*

1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "con dotazione annua pari a 4 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,";

b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 477, all'elenco n. 1, allegato alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 303 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

44.0.13

BITI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale»)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

44.0.14

MALLEGNi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la parola: "artistico" è soppressa».

44.0.15

TESTOR, GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata, la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali».

Conseguentemente ridurre di 5 milioni tutti gli importi di cui al comma 2, articolo 99.

44.0.16

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero)

1. Il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023 con una dotazione, rispettivamente, di 5 milioni di euro, 15 milioni di euro, 30 milioni di euro. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è ripartito tra i Ministeri interessati (MAECI, MIBACT, MIUR) con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

44.0.17

CASTIELLO, LA MURA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per la promozione della cultura cinematografica)

1. Per promuovere e sostenere la cultura cinematografica nelle giovani generazioni, oltreché favorire lo sviluppo di una coscienza civica ispirata a principi di solidarietà, integrazione e inclusione, è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo *una tantum* di euro 500.000 per l'anno 2020 per la realizzazione di iniziative di particolare valore artistico, culturale e tecnico, dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50° anniversario del Giffoni Film Festival.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 500.000.

44.0.18

MONTEVECCHI, ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ad attività di identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.

3. Le operazioni di cui al comma 2, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, del personale avente le competenze adeguate alle suddette attività presente nelle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo o anche nelle società partecipate del Ministero, che siano a intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero. Per le medesime operazioni il Ministero può sottoscrivere convenzioni con Università pubbliche.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è prevista la creazione di una banca dati denominata «Mappa del recupero», organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, gli

enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni e i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.» .

44.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica sale teatrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica delle sale teatrali» per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

44.0.20

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

44.0.21

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui alla presente legge e sono individuate le relative risorse.

6. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.22

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero, per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.23

IORI, VERDUCCI, RAMPI, SBROLLINI, BOLDRINI, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderirvi, nonché l'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo na-

zionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata «Fondazione». La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato lo statuto della Fondazione.

2. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa. Gli organi e l'attività della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

3. Ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare nella propria struttura museale, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli ex ricoverati;

b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, con particolare riferimento agli aspetti scientifici e sociali nonché al rapporto con le comunità territoriali;

c) coordinare la rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici, di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.0.24

LA MURA, GRANATO, ANGRISANI, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Grande Progetto Pompei)*

1. Al fine di accelerare e sostenere la realizzazione degli interventi previsti nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei Comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», lo svolgimento delle funzioni e delle attività del primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 900.000;

2021: – 900.000;

2022: – 900.000.

44.0.25

CASTIELLO, GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)*

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2020 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali quale finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene, ovvero per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000.

44.0.26

PUGLIA, GAUDIANO, GRANATO, DE LUCIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 600.000;

2021: – 600.000;

2022: – 600.000.

44.0.27

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle «Città di Fondazione», quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il «Fondo per lo valorizzazione delle Città di Fondazione» con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro.

2. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un «Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 5.000.000.

44.0.28

SAPONARA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Percorsi turistici nei siti di interesse comunitario)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistica all'interno dei siti di interesse comunitario, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi turistici lungo il Po e nella riserva naturale Parma Morta, anche nell'ambito degli eventi legati a Parma 2020, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

44.0.29

BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico», al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,900 milioni di euro per l'anno 2020».

44.0.30

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," sono inserite le seguenti: "con finalità turistiche";

b) al comma 5, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono inserite le seguenti: "previa intesa della Conferenza Stato-Regioni"».

44.0.31

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sopprimere le parole: "riferibile alle utenze domestiche" e al successivo comma 659 sostituire le parole: "può prevedere" con la parola: "prevede"».

44.0.32

CENTINAIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'ap-

plicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore";

b) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

44.0.33

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) all'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo il primo comma è aggiunto:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settem-

bre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".».

44.0.34

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».»

44.0.35

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse».

44.0.36

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

2-ter. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

44.0.37

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le parole: "ormeggi e degli approdi turistici" e la parola: "2020" con le parole: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"».

44.0.38

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

44.0.39

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*) del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205:

nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale".».

Art. 45.**45.1**

COLLINA, FERRARI, LAUS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 45.

(Misure in materia di editoria)

1. Al fine di consentire agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, a decorrere dall'anno 2020 i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno

in corso di validità, iscritti a una scuola secondaria pubblica di secondo grado possono ottenere un contributo con le modalità e nella misura definite dal decreto di cui al comma 2.

2. I contributi sono concessi mediante erogazione sulla carta dello studente "IoStudio-Postepay" agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado che ne facciano richiesta, nel limite di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi nominali da assegnare a ciascun richiedente e i criteri e le modalità di utilizzo della carta dello studente "IoStudio-Postepay" ai fini previsti dal presente articolo. I contributi previsti dal presente articolo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

45.2

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sopprimere i commi 1 e 2.

45.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1:

a) *dopo le parole:* «ogni ordine e grado,» *aggiungere le parole:* «e ai residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 19 e i 27 anni e superiore ai 67» *e sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

b) *sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

c) *sostituire l'ultima frase con la seguente:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo».

45.4

CANGINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «ogni ordine e grado,» aggiungere le seguenti: «e ai residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 19 e i 27 anni e superiore ai 67»;*

b) *sopprimere le parole: «entro l'anno precedente»;*

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo».*

45.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado inserire le seguenti: «e alle università».

45.6

MANCA, FERRARI

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più abbonamenti a», con le seguenti: «, anche tramite abbonamenti,».

45.7

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RICCIARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «quotidiani» inserire le seguenti: «iscritti alla Federazione italiana editori giornali (FIEG)»;*

b) *dopo la parola: «periodici» inserire le seguenti: «associati all'Unione stampa periodica italiana (USPI)».*

45.8

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

Al comma 1, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

1. «100 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 45 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.

45.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 milioni»

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

45.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 3 sostituire le parole: «comma» con le parole: «commi 772, 773, 774».

45.11

CANGINI

Al comma 3, sostituire le parole: «comma» con le parole: «commi 772, 773, 774».

45.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, à decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 250.000,00;

2021: – 250.000,00;

2022: – 250.000,00.

45.13

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 250.000;

2021: – 250.000;

2022: – 250.000.

45.14

FANTETTI, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore del predetto IAI allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 250.000,00;

2021: – 250.000,00;

2022: – 250.000,00.

45.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*)"».

45.16

TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per cia-

scuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

45.0.1

CANGINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Dopo l'articolo 43 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis.

1. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli, riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

45.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente: "Art. 43-bis. 1.1 soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

45.0.3

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 200.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

45.0.4

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 200.000;

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

45.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche al regolamento decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146 concernente i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

1. Il comma 1 della Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

"1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito negli anni 2019 e successivi secondo le aree e aliquote sotto riportate:

AREE	ALIQUOTE
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b).	80 per cento
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	10 per cento
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	10 per cento

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

45.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sono istituiti, inoltre, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi, per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza, del contrasto ad ogni forma di discriminazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1-bis è istituito un Fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al predetto fondo

da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 2-bis"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

45.0.7

MONTEVECCHI, FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure in materia di editoria)

1. A decorrere dall'anno 2020, agli studenti iscritti alle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 100 per cento della spesa sostenuta entro l'anno scolastico precedente alla istanza.

2. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo di comma 2, per il tramite delle scuole di appartenenza.

3. I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020.

4. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i termini di cui all'articolo 1, comma 810, lettera b) nr. 2 e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

45.0.8

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale)*

1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022»

45.0.9

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 45-bis.***(Disposizioni a favore degli italiani all'estero)*

A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, ai Comitati degli italiani all'estero è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore delle camere di commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: – 1.700.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

45.0.10

ALFIERI, FANTETTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Contributo straordinario per l'istituto Affari Internazionali di Roma)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, è riconosciuto un contributo pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, all'istituto Affari Internazionali di Roma per la digitalizzazione dei fondi archivistici1».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 250.000;

2021: – 250.000;

2022: – 250.000.

Art. 46.

46.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

al comma 2, dopo le parole: «affidamento del servizio di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, parzialmente utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, Tab. A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 8.000.000.

46.2

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,», *sono aggiunte le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

b) *al comma 1, eliminare le parole:* «fino al massimo di 8 milioni» *sono sostituite dalla seguenti:* «di 9 milioni»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

46.3

IANNONE

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole:* «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *Internet* di eventi istituzionali giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» *ed eliminare le parole:* «fino al massimo»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020».

46.4

RAMPI

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione

su *Internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» e *sopprimere le seguenti parole*: «fino al massimo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti*: «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020».

46.5

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «8 milioni» *con le seguenti*: «6 milioni»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente*:

«2. Fino al 30 aprile 2020, termine entro il quale il Ministero dello sviluppo deve procedere all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di Produzione SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, nel limite di spesa di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma precedente».

46.0.1

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

46.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto Nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, viene applicato il tariffario previsto dall'attuale CNLG. Sulla scorta del tariffario e in base ai servizi svolti la Giunta regionale determina il trattamento economico di ogni giornalista. Nelle regioni in cui per legge sono istituite le agenzie di stampa, le risorse sono individuate nei capitoli utilizzati anteriormente all'anno 2018"».

Art. 47.

47.1

CANGINI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea», aggiungere le seguenti: «con la legge 3 marzo 2009, n. 18, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"».

47.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2019 con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche: «le parole: "214 milioni"», sono sostituite dalle seguenti: «564 milioni».

47.3

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento».

47.4

CIRIANI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il

tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE hanno la facoltà di accettare pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2"».

47.5

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica", sono inserite le parole: "e di proprietà di persone giuridiche private prive di scopo di lucro", e dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", sono inserite le seguenti: ", dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

47.6

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole "di appartenenza pubblica" aggiungere: "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", inserire le seguenti: "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali"».

47.7

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), le parole: "76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020", sono sostituite dalle seguenti: "126 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: -;

2022: -.

47.8

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sopprimere le parole: "diretti alle imprese manifatturiere"».

47.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;

b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;

c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri di provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-ter. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di

un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza».

47.0.1

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis

(Misure per il settore della danza)

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:

«*i-undecies*) le spese, per un importo non superiore a 260 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro, musica e recitazione presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

47.0.2

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)*. – 1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobi-

lità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello strutturale e organizzativo del sistema SPID;
b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d), nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui

al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità".

b) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, la parola: "2-sexies", è sostituita dalla seguente: "3";

c) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole: ", nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64", sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64", sono soppresse;

e) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole: "ai gestori dell'identità digitale", sono soppresse;

f) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: "i fornitori di identità digitali", sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64";

g) all'articolo 65, comma 1, lettera b), la parola: «2-novies», è sostituita dalla seguente: «7».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione, del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.3

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge, 15 luglio 2011, n. 111 le parole "potenza

massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW" sono sostituite dalle seguenti: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 250 mW"».

47.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge, 15 luglio 2011, n. 111 le parole: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW" sono sostituite da: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 250 mW"».

47.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3-bis le parole: "A decorrere dall'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017, 2018 e 2019";*
- b) *al comma 7-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017, 2018 e 2019";*
- c) *dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:*

«7-ter. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, piccole e medie imprese innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi o *Venture Capital* fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e piccole e medie imprese innovative.

7-*quater*. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da *start-up* innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, piccole e medie im-

prese innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e piccole e medie imprese innovative.

7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi *7-ter* e *7-quater* non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali".

Art. *47-ter*. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o piccole e medie imprese innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative.

Art. *47-quater*. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o piccole e medie imprese innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato, l'investimento in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

Art. *47-quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli *47-bis*, *47-ter* e *47-quater* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

47.0.6

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 2020 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

47.0.7

RAMPI, IORI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "la vendita", sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento", sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

47.0.8

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, alla voce A8, dopo le parole: "cm 50", sono aggiunte le seguenti: "e l'installazione di colonnine modulari affiancate che non superino in altezza le cabine esistenti da alimentare;

b) all'Allegato B, alla voce B 10, dopo le parole: "o colonnine modulari" sono aggiunte le seguenti: "non rientranti in quelle contemplate alla voce A8,"».

47.0.9

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al codice del Terzo settore)

1. All'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"z-bis) gestione dei cimiteri particolari di cui all'articolo 104 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di proprietà di enti privati senza scopo di lucro, che hanno fra le finalità costitutive lo svolgimento di tale attività"».

47.0.10

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (cosiddetti carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

47.0.11

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "canati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo

competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui alla voce A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di canati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi, competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare».

47.0.12

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (cosiddetti corrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

47.0.13

BOTTICI, FENU, ORTIS, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.*(Misure per rinnovazione digitale)*

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)* – 1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l'accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con Decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che eroghino servizi nell'ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l'altro:

a) il modello architeturale e organizzativo del sistema nonché l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati;

b) gli *standard* tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA SpA e tali soggetti;

d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete;

f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete;

g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

8. Ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi, della carta di identità elettronica e dell'identità digitale in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all'identificazione di un soggetto attraverso l'esibizione di un documento di identità.

9. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi".

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse.

3. Al comma 1, dell'articolo 32-*bis* del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse.

4. All'articolo 64-*bis*, le parole "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64".

5. Le identità digitali emesse, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l'anno 2020, euro 20.000.000 per l'anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 2. Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l'erogazione, a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione»;

b) all'articolo 93, comma 2, le parole: "15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

47.0.14

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e per i cittadini, la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche, avvalendosi, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni depositano telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici depositati sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma conserva i documenti informatici depositati dalle amministrazioni garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità e li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici depositati dalle amministrazioni. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto deposito sulla piattaforma dei documenti elettronici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piat-

taforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è depositato sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piatta-

forma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mancato recapito nell'apposita area della piattaforma.

8. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

9. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni il deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

10. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

11. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei *test* per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e depositano telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici depositati e resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari possono attivare il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo del presente articolo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui, anche in ragione della natura o condizione dei destinatari, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

j) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

k) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

12. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissata la data a partire dalla quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

13. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale l'amministrazione che abbia aderito alla piattaforma di cui al comma 1 è obbligata ad effettuare, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione», a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma e segnalare ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Con lo stesso decreto di cui al comma 13 è disciplinata la composizione del Nucleo di cui al precedente periodo. Il Nucleo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti non è riconosciuta alcun compenso, indennità aggiuntiva, rimborso spese o gettone di presenza.

15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dai regolamenti di cui al comma 11.

16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

17. Sino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni aderiscono facoltativamente alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, sino alla data fissata dal decreto di cui al comma 13. 2 milioni di euro da spendere nel 2020 (200 mila euro per la progettazione, un milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione dell'infrastruttura).

18. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 200 mila euro per la progettazione, 1 milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 2.000.000.

47.0.15

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi fiscali per il settore della danza)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che operano nel settore culturale della danza, musica e recitazione che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, assumono personale con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 50 milioni di euro nel 2020, 100 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'arti-

colo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge».

47.0.16

ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato anche *ex post* tramite rivendicazione verso intermediari della società dell'informazione e conseguente monetizzazione.";

b) all'articolo 71-*sexies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È altresì consentita la fissazione effettuata da privati per finalità non commerciali di spettacoli e di esibizioni dal vivo, ivi incluse le esecuzioni di cui all'articolo 71, ove non espressamente proibita dagli esecutori, qualora essa sia parziale e tale da non recare ingiustificato pregiudizio ai diritti spettanti ad autori ed editori.";

c) all'articolo 71-*septies*, comma 1, dopo le parole: "nonché i produttori originari di opere audiovisive" sono inserite le seguenti: "i produttori di spettacoli dal vivo";

d) all'articolo 71-*octies*, comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi" sono sostituite dalle seguenti: "per il quaranta per cento ai produttori di fonogrammi e per il dieci per cento ai produttori di spettacoli dal vivo" e al comma 2 dopo le parole: "I produttori di fonogrammi" aggiungere le parole: "e i produttori di spettacoli dal vivo"».

47.0.17

SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in favore del Programma di supporto tecnologie emergenti)

1. Al Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, recante "Approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, lettera c)", come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, sono destinati ulteriori 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 30 milioni di euro, del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente il Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 30 milioni di euro.

47.0.18

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela dei diritti del consumatore nei contratti del software di dispositivi elettronici)

1. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori devono assicurare l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti, forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta, a condizione che detti servizi, applicazioni, e con-

tenuti siano leciti, e devono garantire altresì agli utenti il diritto ad eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.

2. Il diritto alla eliminazione di servizi, applicazioni e contenuti è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è competente a valutare le violazioni dei diritti del consumatore, indicati nel comma 1, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e le sanzioni dall'articolo 27 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e opera esclusivamente nei limiti delle risorse ad essa assegnate per la propria attività senza nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La medesima Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la determinazione delle applicazioni e servizi rientranti nella riserva di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle normative e regolamenti europei applicabili».

47.0.19

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

47.0.20

PILLON, ZULIANI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Inibizione accesso siti per adulti in utenze mobili intestate a minori)*

1. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale è fatto obbligo agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica di inibire l'accesso a siti *web*, applicazioni e contenuti per adulti sulle utenze telefoniche intestate a soggetti minori d'età all'atto dell'attivazione delle medesime utenze.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

47.0.21

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.**

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 200.000;

2020: – 200.000;

2021: – 0.

47.0.22

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 50 per cento».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 22 milioni di euro.

47.0.23

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di Venture Capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento».

Art. 48.**48.0.1**

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e refe-

renti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si prevede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 49.

49.1

GARRUTI, ROMANO, MATRISCIANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse;

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro

29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.2

PIARULLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse;

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.1

BAGNALI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Giustizia Tributaria)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i magistrati ordinari eletti componenti nel consiglio di presidenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26"».

49.0.2

LOMUTI, NATURALE, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale)*

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

"6-bis.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire".

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;
- b) stabile assetto organizzativo;
- c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.3

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 147 in materia di formazione degli avvocati)*

1. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

al comma 2 sostituire la parola: "confermati" con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche" inserire le seguenti: ", i consoli onorati, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi" inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno"».

49.0.4

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Responsabilità amministrativa, degli enti)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione"».

49.0.5

PILLON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto

di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 1.500.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

49.0.6

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Proroga di termini in materia di modifiche alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 500.000 per l'anno 2021, ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, euro 2.000.000 per l'anno 2023 ed euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 50.

50.1

CIRINNÀ

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'avvocato nominato amministratore di sostegno a norma dell'articolo 441 del codice civile munito della copia di verbale di giuramento con apposta marca da bollo del valore di 15 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

50.2

VALENTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 il comma 4 è soppresso».

50.3

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:

«4-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo'.";

b) dopo il numero 4, è inserito il seguente:

"4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: 'L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore precedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore precedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa, ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore precedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto'.".

4-ter. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo.".

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-bis entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio

del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a*) di cui al citato decreto legislativo"».

50.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di procedimenti giudiziari)

1. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1 è inserito il seguente: *1-bis)* all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo.";

b) dopo il numero 4 è inserito il seguente *4-bis)* all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto, ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto.".

2. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo.".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto

di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo; come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo"».

50.0.2

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", inserire le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 119 dopo le parole: "esercitano attività economica", sono aggiunte infine le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

2. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti" sono aggiunte: "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2021:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2022:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

50.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 50-bis.***(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)*

1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, lettera a), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali";

c) all'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

50.0.4

URRARO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 50-bis.***(Disposizioni in materia di contributo unificato)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

5-bis) Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 e modificata dalla legge 91 del 2002.

5-ter) Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater) Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-ter".

2. Il maggiore gettito derivante dal comma precedente è destinato al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

50.0.5

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Finanziamenti Corte di Appello)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 200.000.000 per l'edificazione di nuovi palazzi di giustizia presso le sedi di Corte di Appello dell'intero territorio nazionale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

50.0.6

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affidamento familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.7

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni di euro per l'anno 2021, 304 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.8

PILLON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di giudici e CTU).

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore di tutti i gli uffici giudiziari per la videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di servizi sociali, consulenti tecnici, giudici e CTU».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni di euro per l'anno 2021, 304 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.9

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.10

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Accesso gratuito alla mediazione familiare)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, e consentire un miglioramento della qualità della vita dei minori coinvolti nella separazione dei genitori, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese di mediazione familiare sostenute dai genitori di figli minorenni.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020,2021,2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.11

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 500.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.12

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Decurtazione delle spese dai rimborsi derivanti da sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975)

1. Dalle somme che lo Stato italiano deve versare ai detenuti presso strutture carcerarie, a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, debbono essere preliminarmente detratte e accreditate agli aventi diritto le spese del giudizio, le spese di mantenimento nella struttura carceraria, le spese legali della parte civile, l'ammontare del risarcimento del danno alla parte civile, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni amministrative».

50.0.13

PILLON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Domanda al Magistrato di Sorveglianza con marca da bollo)

1. Tutte le istanze al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza debbono essere munite di marca da bollo».

Art. 51.**51.0.1**

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto per la copertura dei risarcimenti derivanti da sentenze esecutive)

1. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

2. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituito dal seguente: "Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale".

4. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.

5. Il Fondo opera, altresì, in favore del soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ex decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.

6. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

Art. 52.

52.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis

1. All'articolo 60 del Codice Civile, dopo il comma 3) è inserito il seguente:

«4) quando alcuno ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua scomparsa».

52.0.2

MORRA, MORONESE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444, al comma 1, le parole: "non supera cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non supera sei anni";

b) all'articolo 453:

1) al comma 1-*bis* dopo le parole: "si trova in stato di custodia cautelare" sono inserite le seguenti: "o sottoposto ad altra misura coercitiva";

2) al comma 1-*ter*, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", anche nei confronti dei soggetti che si sono volontariamente sottratti alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari"».

52.0.3

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3. della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

52.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Notizia di reato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente decreto legislativo, la trasmissione della notizia di reato è preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972"».

52.0.5

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 21-bis.

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per

gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità *extra* contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;".

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000;
2022: – 2.000.000.

52.0.6

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Piemonte le controversie relative ai poteri esercitati dall'autorità di regolazione dei trasporti".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

52.0.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Nuove disposizioni in materia di rating di legalità delle imprese)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 mila euro".

52.0.8

BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Equo compenso)

1. L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai contenziosi tra professionisti ed imprese bancarie e assicurative pendenti in ogni stato e grado alla data della entrata in vigore della legge

27 dicembre 2017, n. 205, ed aventi ad oggetto le convenzioni previste dal comma 1 di tale articolo».

52.0.9

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti sulle competenze del Ministero della giustizia in materia di tenuta di albi)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 1, le parole: "comma 1, lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

b) all'articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.";

c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;";

d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera *b)*, dopo la parola: "personale", è aggiunta la seguente: ", efficiente"».

52.0.10

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

52.0.11

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

52.0.12

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".».

52.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:

«CAPO II-bis**MISURE IN MATERIA DI NOMINA
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO****Art. 52-bis.**

(Modifiche all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di nomina degli organi di controllo)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "nove mesi dalla predetta data.", sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2020"».

52.0.14

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Potenziamento dell'utilizzo di dispositivi elettronici per i controlli di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale)*

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei dispositivi elettronici per l'attuazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle parole: «204 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle parole: «295 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle parole: «365 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle parole: «330 milioni» e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle parole: «411 milioni».

52.0.15

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Finanziamento Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

52.0.16

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 8.000.000;
2021: - 8.000.000;
2022: - 8.000.000.

52.0.17

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Rifinanziamento Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)*

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

52.0.18

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)*

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

52.0.19

CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Misure in favore di professionalità psicologiche all'interno degli istituti penitenziari)*

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

52.0.20

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPTHEU, RIZZOTTI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizione in materia di assistenza delle vittime di reato)

1. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

52.0.21

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPTHEU, RIZZOTTI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizione in materia di assistenza delle vittime di reato)

1. Al fine di attivare un sistema organico di tutela delle vittime di reati, con particolare riferimento all'offerta di servizi sociali e assistenziali dedicati, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di ritorsioni e di intimidazioni, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Coordinamento nazionale dei servizi di assistenza delle vittime reato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

52.0.22

MIRABELLI, CIRINNÀ, ASSUNTELA MESSINA, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali disposte dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica di ulteriori 20 unità, secondo le modalità di reclutamento di cui al comma 2-bis, dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

52.0.23

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Edilizia sanitaria carceraria)

1. Al fine di promuovere ed attuare interventi mirati a ridurre il fenomeno del sovraffollamento nelle strutture carcerarie, il Ministro della giustizia è autorizzato ad impiegare risorse, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di realizzazione residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

52.0.24

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare "Cittadella Giudiziaria di Latina", è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente alia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 10.000.000.

Art. 53.**53.1**

MARCO PELLEGRINI, L'ABBATE, PESCO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PIRRO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53-bis.

(Programma "Casa Mia")

1. Al fine di garantire i diritti sociali dei cittadini e di ridurre, su tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa e al fine di soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, è promosso il programma pluriennale straordinario, di durata almeno quindicennale, denominato "Casa Mia", aggiuntivo, rispetto alle politiche di edilizia residenziale pubblica attuate dagli enti territoriali. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Fondo per il Programma Casa Mia" con una dotazione complessiva di 512,18 milioni per l'anno 2020, 1177,25 milioni per l'anno 2021, 1374,07 milioni per l'anno 2022, 1018,87 milioni per l'anno 2023, 1095,42 milioni per l'anno 2024, 1195,04 milioni per l'anno 2025, 1193,29 milioni per l'anno 2026, 1147,15 milioni per l'anno 2027, 1148,36 milioni per l'anno 2028, 1153,04 milioni per l'anno 2029, 1154,6 milioni per l'anno 2030, 1154,64 milioni per gli anni 2031 e 2032, 1151,28 milioni per l'anno 2033 e 1100 milioni per l'anno 2034.

2. Il Programma Casa Mia ha lo scopo di progettare e realizzare alloggi sociali, senza consumo di nuovo suolo rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbanistiche mirate ad un processo inte-

grato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

3. Il Programma Casa Mia è finalizzato alla realizzazione di 600.000 alloggi sociali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni locali di disagio abitativo e seguendo un cronoprogramma da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del successivo comma 15.

4. Una quota di alloggi realizzati, pari al 5% del totale, è destinata alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

5. Gli interventi edilizi ammessi per la realizzazione degli alloggi di cui al comma 3 sono i seguenti:

a) sostituzione edilizia, preferibilmente mediante la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, con adeguamento sismico e adeguamento energetico.

c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere.

6. Gli interventi di cui al comma 5 interessano edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientrino nelle previsioni di cui al successivo comma 8.

7. Gli alloggi realizzati devono rispettare la normativa antisismica e conseguire, come minimo, la classe energetica A.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui al comma 5 e, inoltre, determinano le superfici e/o i volumi complessivi che possono essere ceduti, in tutto o in parte, ovvero trasferiti su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9. I progetti di realizzazione di alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa. Sono esclusi da questi servizi e funzioni le grandi strutture di vendita.

10. Gli interventi di cui al comma 5 non possono realizzarsi su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici,

paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

11. Gli alloggi di cui al comma 3 sono assegnati ai beneficiari mediante contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 64, con durata massima quarantennale. Il canone mensile è comprensivo della componente destinata all'utilizzo dell'alloggio e della componente da imputare al prezzo di acquisto dello stesso ed è calcolato in modo che allo scadere del periodo di quaranta anni il conduttore-assegnatario avrà corrisposto l'intero prezzo dell'alloggio.

12. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore mentre quelle di manutenzione straordinaria dell'alloggio e delle eventuali parti condominiali, sono a carico del concedente.

13. Agli assegnatari del suddetto alloggio è consentito, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando, in un'unica soluzione, le rate attualizzate del piano quarantennale del pagamento dei canoni.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale. Le Regioni definiscono, altresì, sulla base del costo di costruzione del singolo alloggio, che è comunicato dal Comitato Esecutivo di cui comma 15, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi col contratto di godimento di cui al comma 11. Le Regioni, possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e possono ridurre o annullare gli oneri di urbanizzazione.

15. Il programma ventennale di progettazione e di costruzione di alloggi di cui al comma 3, diviso in piani pluriennali, è predisposto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dal Comitato Esecutivo per il Programma. Il Comitato, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato è costituito da:

- a) un presidente;
- b) un rappresentante per il ministero dell'economia e finanze;
- c) un rappresentante per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) un rappresentante per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- e) un rappresentante per il ministero dello sviluppo economico;

f) tre rappresentanti dei lavoratori e uno dei pensionati scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

16. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e trasporti. Il vicepresidente è eletto tra i membri del Comitato».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni» con le seguenti: «185 milioni», le parole: «1.325 milioni» con le seguenti: «1000 milioni» e le parole: «1.401 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» all'articolo 8 sopprimere i commi da 11 a 14, all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

53.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 53 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato prioritariamente all'edilizia residenziale pubblica nonché a quella sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici e privati in particolare quelli inutilizzati da almeno 5 anni, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea».

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «interventi di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica e sociale»;*

c) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «gli immobili di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica nonché i programmi finalizzati all'aumento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale».*

53.3

D'ARIENZO

Al comma 1, dopo le parole: «destinato all'edilizia residenziale sociale,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento a quella pubblica»;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «recupero, riqualificazione e densificazione» con la seguente: «densificazione»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo*

periodo sono, altresì,» *con le seguenti*: «, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le proposte finanziabili, nonché»;

c) *alla rubrica, sostituire le parole*: «rinascita urbana» *con le seguenti*: «qualità dell'abitare».

53.4

RICCIARDI, MATRISCIANO, ANGRISANI, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, le parole*: «rinascita urbana» *sono sostituite dalle seguenti*: «qualità dell'abitare»;

b) *al comma 1, dopo le parole*: «destinato all'edilizia residenziale sociale» *sono inserite le seguenti*: «con particolare riferimento a quella pubblica»;

c) *al comma 5, le parole*: «e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,» *sono sostituite dalle seguenti*: «approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le proposte finanziabili, nonché».

53.5

MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «disagio abitativo» *inserire le parole* «e accelerare la transizione a un'edilizia a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) nonché all'incremento della diffusione delle fonti rinnovabili».

Conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: «residenziale sociale» *inserire le parole*: «mediante interventi di riqualificazione strutturale ed energetica volti all'ottenimento della qualifica di a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) ottenibili anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, nonché al massimo sfruttamento possibile delle superfici utili ai fini della generazione di energia da fonti rinnovabili,».

53.6

CANGINI, TOFFANIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «incrementare l'accessibilità» aggiungere le seguenti: «e l'abbattimento delle barriere architettoniche».

53.7

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e densificazione».

53.8

MORRA, ORTIS, NATURALE, PUGLIA, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare ed ampliare il sistema di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai terminal ferroviari dismessi, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Conseguentemente all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'Allegato I:

1) *nella voce:* «Oli da gas o gasolio» è aggiunta, infine, la seguente sottovoce:

«usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 13 per mille litri»;

2) *dopo la voce:* «Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente voce: «Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;

3) *le parole:* «Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.» Oli combustibili a basso tenore di zolfo; lire 45.000 per mille kg.« sono sostituite dalle seguenti:

«Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi;

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi»;

4) *nella voce*: «Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente *sottovoce*: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,72 per mille chilogrammi»;

5) *nella voce*: «Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente *sottovoce*:

«per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,451 per mille metri cubi»;

6) *le parole da*: «Carbone, lignite e coke» *fino a* «9,20 euro per mille chilogrammi» *sono sostituite dalle seguenti*: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 21 euro per mille chilogrammi».

53.9

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad effettuare il censimento e la successiva valutazione dello stato del patrimonio immobiliare inutilizzato, nonché delle aree dismesse da recuperare, al fine di concorrere alla realizzazione di una banca dati del riuso, suddivisa in sezioni regionali, e del patrimonio da riutilizzare per ogni esigenza insediativa. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, denominato "Banca Dati del Riuso" e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

53.10

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono", con "devono";
 - 2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti,", aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio"».
-

53.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «Le Regioni».

53.12

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «densificazione funzionale» con le seguenti: «abbattimento e ricostruzione» e sostituire le parole: «fortemente consolidati» con le seguenti: «impermeabilizzati, evitando in ogni caso la densificazione e il conseguente rischio di incremento delle cosiddette isole di calore urbano».

53.13

GALLONE

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «consolidati», inserire le parole: «, l'integrazione funzionale tra la destinazione residenziale e i servizi connessi all'abitare».

53.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 53, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'alta Commissione composta da:

- a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

- b) tre rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - c) tre rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
 - e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - g) quattro rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi;
 - h) tre rappresentanti di Federcasa, associazione degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica».
-

53.15

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), alla parola: «sei» sostituire la seguente: «quattro».
 2. dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
 - «f-bis) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - f-ter) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti».
-

53.16

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 6 sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «per i casi di cui al comma 10 del».***53.17**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 1.653,81 milioni euro di cui 62,18 milioni di euro per l'anno 2020, 177,25 milioni di euro per l'anno 2021, 224,07 milioni di euro per l'anno 2022, 143,87 milioni di euro per l'anno 2023, 144,42 milioni di

euro per l'anno 2024, 145,04 milioni di euro per l'anno 2025, 143,29 milioni di euro per l'anno 2026, 97,15 milioni di euro per l'anno 2027, 98,36 milioni di euro per l'anno 2028, 103,04 milioni di euro per l'anno 2029, 104,60 milioni di euro per l'anno 2030, 104,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 101,28 milioni di euro per l'anno 2033».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.900 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.»

all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025, di 371 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2033 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

53.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e di promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane e dei comuni montani, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

53.19

TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le medesime finalità del fondo di cui al primo periodo, e ad incremento delle risorse assegnate, le regioni, possono utilizzare anche le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relative all'annualità precedente».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

53.20

TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini del rifinanziamento del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

53.21

LAUS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finaliz-

zato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

53.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le aree e le costruzioni appartenenti ai demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172,173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede, con atti consequenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti ai demanio marittimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all'intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo».

53.23

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine dell'attuazione del Programma di cui al comma 1, l'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

non si applica nel caso di concessioni di costruzione e di gestione di parcheggi affidate nel rispetto della normativa europea vigente al momento dell'affidamento delle concessioni medesime».

53.0.1

PESCO, MORONESE, ANGRISANI, GUIDOLIN, PAVANELLI, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, NATURALE, LANNUTTI, PARAGONE, BOTTICI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" inserire le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. L'immobile trasferito alla società veicolo d'appoggio è esente dal pagamento dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni.»

53.0.2

PARAGONE, NOCERINO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Disposizioni in materia di cartolarizzazione del credito)*

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7.1, inserire il 7.1.1.:

"Art. 7.1.1.*(Disposizioni per favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati cessionari, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, di seguito denominato 'soggetti cedenti', quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato ovvero come inadempienze improbabili (UTP) tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato 'debitore', sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera A;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla ai cessionari nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale entro il 31 dicembre 2019.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma precedente, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, ad euro 25.000.000,00, in essere presso ogni cessionario, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari, aumentato del 20 per cento, ove il debito sia inferiore ad euro 1.000.000,00; del 10 per cento ove il debito sia superiore ad euro 1.000.000,00 ma inferiore ad euro 10.000.000,00; del 5 per cento ove il debito sia superiore ad euro 10.000.000,00.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione quale risultante

dalle scritture contabili dei cessionari, all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

4. Il soggetto cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre 10 giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato dal comma 3 lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e il cessionario, non possono a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore al cessionario, o ai suoi successivi aventi causa, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2 entro il termine massimo di giorni centoventi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

5. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al comma 4, terzo periodo;

b) qualora il cessionario, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio, ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 10 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

6. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia».

53.0.3

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole "n. 504" inserire le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il periodo "Il contributo di cui alla presente lettera, è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

c) dopo la lettera *e-bis* aggiungere la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*";

d) all'articolo 14, comma *5-bis*, quarto periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi";

2. Dopo il comma 7 dell'articolo *67-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserire il seguente: "*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa";

3. Il comma *5-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente: "*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di

cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali.

Nel caso di miglorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle miglorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," sono abrogate.

5. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la parola "autorizzazione", inserire la seguente: "generale" ed inserire infine le seguenti "e liberatoria del Comune"».

53.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole "n. 504" inserire le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il periodo "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il con-

tributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

c) dopo la lettera *e-bis* aggiungere la seguente: "*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere";

d) all'articolo 14, comma *5-bis*, quarto periodo, dopo le parole "vice commissario d'intesa con il Sindaco" aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi";

2. Dopo il comma 7 dell'articolo *67-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserire il seguente: "*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa";

3. Il comma *5-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente: "*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici, territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3

per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," sono abrogate.

5. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la parola: "autorizzazione" inserire la seguente: "generale" ed inserire infine le seguenti "e liberatoria del Comune"».

53.0.5

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità"».

53.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli im-

mobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostituzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-*bis*, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità"».

53.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, comma 5-*bis*, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: "A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse"».

53.0.8

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, comma 5-*bis*, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: "A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappre-

sentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse"».

53.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-bis con il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2022 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

53.0.10

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-bis con il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2022 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

53.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*ter* con il seguente:

"9-*ter*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli

enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatoli di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione"».

53.0.12

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-ter con il seguente:

"9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione"».

53.0.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-quater con il seguente:

"9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante ap-

posito accordo tra il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori e, eventualmente, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

53.0.14

QUAGLIARIELLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell’Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*quater* con il seguente:

"9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9-*bis* si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori e, eventualmente, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

53.0.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell’Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, dopo il comma 9-*quater* inserire i seguenti:

"9-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*,

i lavori della conferenza di cui all'articolo 14-*ter* comma 2 si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 del medesimo articolo Nei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in quarantacinque. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

9-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, per i contratti di affidamento di lavori servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016"».

53.0.16

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, dopo il comma 9-*quater* inserire i seguenti:

"9-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i lavori della conferenza di cui all'articolo 14-*ter* comma 2 si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 del medesimo articolo Nei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in quarantacinque. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

9-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, per i contratti di affidamento di lavori servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016"».

53.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)".».

53.0.18

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cra-

tere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)"».

53.0.19

D'ALFONSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Proroga della detrazione per l'acquisto di immobili in classe A o B)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.600.000;

2021: – 31.200.000;

2022: – 46.800.000.

53.0.20

BOTTICI, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche alla disciplina della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili da adibire ad abitazione)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 76:

1) la parola: "principale" è soppressa.

2) dopo le parole: "per un dato tempo," sono inserite le seguenti: "concordato tra le parti,".

b) dopo il comma 76, è inserito il seguente: "76-bis. Nella determinazione del corrispettivo di cui al comma 76 si può tenere conto anche del pagamento del premio del contratto assicurativo per la protezione dell'immobile";

c) dopo il comma 77, è inserito il seguente: "77-bis. Il contratto può prevedere il pagamento, a carico dell'utilizzatore di un anticipo pari ad un importo complessivo non superiore al valore di 60 canoni mensili e sostituisce il pagamento degli equivalenti canoni previsti nel piano di ammortamento. Il pagamento degli ulteriori canoni riprendere a decorrere dalla data di scadenza dell'ultimo canone pagato anticipatamente";

d) dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-bis. L'utilizzatore può recedere dal contratto anticipatamente e senza oneri. Per l'esercizio della facoltà di recesso anticipato è necessario che l'utilizzatore abbia pagato almeno 60 canoni mensili. L'utilizzatore che recede anticipatamente dal contratto perde ogni pretesa sul ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e sui canoni pagati, anche a titolo di anticipo. Il concedente, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore eserciti la facoltà di recesso anticipato di cui al presente comma, ha diritto alla restituzione del bene e per il rilascio dell'immobile può avviare la procedura di cui al comma 81. L'utilizzatore è responsabile degli eventuali danni arrecati al bene";

e) al comma 81, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni al concedente fino alla data di rilascio dell'immobile. Il contratto di locazione finanziaria può prevedere l'accantonamento, anche rateizzato, di una somma presso il concedente, pari ad un massimo di 24 canoni mensili, a garanzia del pagamento di quanto dovuto all'utilizzatore e del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile. La somma accantonata è restituita al locatore alla scadenza del contratto, oppure all'atto della restituzione dell'immobile a seguito del recesso, ovvero, può essere destinata al pagamento dei 24 canoni mensili antecedenti la scadenza del contratto";

f) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente: "81-bis. Nelle ipotesi di mancato esercizio della facoltà di acquistare la proprietà del bene ai sensi

del comma 76 e nelle ipotesi di recesso anticipato ai sensi del comma 80-*bis*, la segnalazione dell'utilizzatore e dei relativi garanti nei sistemi di informazioni creditizie non è dovuta. Alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo"».

53.0.21

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

53.0.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a sostegno della sicurezza nella città di Matera e nelle città metropolitane)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 0.

53.0.23

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti", sono soppresse.

2. Al comma 40, ultimo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la parola: "pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

53.0.24

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)*

1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti inferenti non siano stati già eseguiti", sono soppresse.

2. Al comma 40, ultimo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la parola: "pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

53.0.25

FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 53-bis.***(Proroga dei termini per la presentazione delle agevolazioni per le imprese colpite dall'evento del crollo del Ponte Morandi di Genova)*

1. Al comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

53.0.26

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche in materia di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera *b*), inserire, la seguente: "*b-bis*) sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo"».

53.0.27

FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.**

1. L'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "Qualora gli interventi previsti nel contratto di valorizzazione urbana non siano realizzabili nei tempi previsti, è consentito agli enti beneficiari del finanziamento, motivando le cause del ritardo, rimodulare il cronoprogramma delle opere, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Qualora gli interventi non fossero più realizzabili, le risorse destinate a tali interventi possono essere riassegnate agli stessi beneficiari, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Gli enti beneficiari del finanziamento sottopongono alla valutazione della Cabina di Regia, entro il 30 giugno 2020, le nuove proposte di contratto di valorizzazione urbana, complete di tutta la documentazione di cui al medesimo comma 2. Qualora gli enti beneficiari non provvedano a presentare la documentazione relativa ai nuovi interventi entro la predetta

data, gli interventi originariamente previsti nel contratto di valorizzazione urbana sono defianziati e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e trasporti"».

53.0.28

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

53.0.29

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO III-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 53-bis.

1 A decorrere dal 1° gennaio 2020 i costi dei servizi telefonici a valore aggiunto e a tariffazione specifica addebitati agli utenti in assenza del consenso espresso dell'utente, sono riaccreditati interamente all'utente, da

parte dell'operatore telefonico che ha addebitato i costi dei servizi non richiesti, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'utente, se fondata, o dall'accertamento di attività di natura illegittima o fraudolenta, anche da parte di terzi, con riferimento ai predetti addebiti.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità per l'acquisizione del consenso esplicito dell'utente, che non possono prescindere da un'azione da parte dell'interessato che preveda l'invio di un SMS ovvero l'inserimento di un codice o di una OTP.

3. Gli operatori di comunicazioni elettroniche provvedono alla completa e automatica restituzione in favore dei propri utenti dei giorni erosi a causa della mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 121/17/CONS, mediante posticipazione del ciclo di fatturazione ovvero mediante accredito dell'equivalente valore monetario, entro il 31 gennaio 2020.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, condannando gli operatori inadempienti, in caso di violazione, al pagamento della sanzione di cui all'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché a corrispondere in favore di ciascun utente interessato un indennizzo in misura di euro 20».

53.0.30

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di Euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa

corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo».

53.0.31

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Demolizione selettiva e sottoprodotto)

1. Al fine di incentivare processi di economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce una disciplina per il riutilizzo dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile anche come sottoprodotti, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*».

53.0.32

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Demolizione selettiva e sottoprodotto)

All'articolo 184-*bis*, comma 1 dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti:

"*e*) i materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile, al fine di consentirne il riutilizzo e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'articolo 179, decreto legislativo n. 152/2006, tramite gestione di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*"».

Art. 54.**54.1**

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.».

54.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'articolo 54, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
«Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge».

54.3

MANCA, FERRARI, BOLDRINI, BINI, COLLINA

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge».

54.4

CASTELLONE, MORONESE, FLORIDIA, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 393 la parola "400" è soppressa;
- b) il comma 400 è soppresso;
- c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

"401. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 402 dopo le parole: "già individuati dall'AIFA." sono inserite le seguenti: "I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, accedono al Fondo unico di cui al comma 401";

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: "Fondi" è sostituita dalla seguente: "Fondo".

3-ter. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

54.5

CANTÙ, ROMEO, RIVOLTA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La predetta percentuale è pari al 7,5 per cento per l'anno 2020 e al 10 per cento e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "Dall'anno 2021 il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato" con le seguenti: "Dall'anno 2021 i predetti incrementi di spesa sono subordinati"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni».

54.6

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sopprimere le parole da: "a favore di cittadini residenti" fino a "Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010,";

b) al quarto periodo dopo le parole: "i ricoveri" inserire le seguenti: "oncologici e quelli"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e riduzione delle liste di attesa per malati oncologici».

54.7

TOTARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dopo le parole: "secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter" inserire "nonché con la certificazione, volontaria delle competenze professionali"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole:
«e introduzione della certificazione volontaria delle competenze professionali».

54.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nei compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie,".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*f*) I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo, si provvede quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

54.0.2

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Detrazione spese mediche per cure fisioterapiche)

All'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinq*ues. Dall'imposta lorda relativa a spese mediche sanitarie concernenti cure fisioterapiche si detrae un importo pari all'80 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 214 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

54.0.3

RUSSO, GIAMMANCO, MASINI, CIRINNÀ, DE PETRIS, UNTERBERGER, SBRANA, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 2.000.000.

54.0.4

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per minori privi di un contesto familiare)*

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 16, dell'articolo 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

54.0.5

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)*

1. Nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

54.0.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 393, la parola "400," è soppressa;
- b) il comma 400 è soppresso;
- c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

"401. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";

d) al comma 402, dopo le parole "già individuati dall'AIFA" sono inserite le seguenti: "I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.";

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406, le parole "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola "Fondi" è sostituita dalla seguente: "Fondo".

2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

54.0.7

BOLDRINI, BINI, COLLINA, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gastro-resezione parziale o totale)*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 364 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

54.0.8

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Orario settimanale dei medici specialisti ambulatoriali)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, commi 510 e 511, sono sostituiti dai seguenti:

"510. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza alle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:

a) l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 30.7.2015.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

54.0.9

COLLINA, BINI, BOLDRINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche in materia di ripiano della spesa farmaceutica)

1. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per l'anno 2019, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».

54.0.10

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)*

1. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 245 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

54.0.11

PUCCIARELLI, DE PETRIS, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, UNTERBERGER, CIRINNÀ, SBRANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

54.0.12

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse europeo. La gestione del Fondo è disciplinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

54.0.13

SBROLLINI, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Introduzione dello stick nelle prescrizioni mediche d'urgenza)

1. Le strutture di pronto soccorso, anche pediatrico, e ogni presidio ospedaliero dispongono di *stick* per il controllo della glicemia.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della Salute sono stabilite le modalità di attuazione per le disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 55.**55.1**

CASTELLONE, MAUTONE, MORONESE, FLORIDIA, ANGRISANI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale» *aggiungere le seguenti:* «o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «il fenomeno delle liste d’attesa,» *aggiungere le seguenti:* «ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute,»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «dando priorità nell’assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»;

d) *al comma 2, dopo le parole:* «dalle aziende medesime» *aggiungere le seguenti:* «anche all’interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l’attività svolta attraverso indicatori di processo»;

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:* «2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

55.2

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale» *aggiungere le seguenti:* «o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «dando priorità nell'assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «dalle aziende medesime» *aggiungere le seguenti:* «anche all'interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000;
2022: – 15.000.000.

55.3

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, DE LUCIA, LA MURA, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «il fenomeno delle liste d'attesa,» *aggiungere le seguenti:* «ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute,»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:* «2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000;
2022: – 15.000.000.

55.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati» *con le seguenti:* «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

55.5

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sulla base» *a:* «parametri fissati» *con le seguenti:* «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

55.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con il medesimo decreto saranno definite la distribuzione delle risorse alle regioni, di cui al presente articolo, in quota capitolaria, e le modalità con cui le regioni, all'interno degli Accordi integrativi regionali, individueranno le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

55.7

Giuseppe PISANI, PUGLIA, PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: «dalle aziende medesime» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche per quanto concerne l'espletamento dei relativi esami strumentali come prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prescrivibili ed erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) senza oneri aggiuntivi per i pazienti.».

55.8

FERRO, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto obbligo alle scuole di ogni ordine e grado e alle Università di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per la predetta dotazione.

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

55.9

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1, i trasferimenti disposti con decreto del Ministro della salute possono essere assegnati anche ai medici, in forma individuale o associata, che mettano a disposizione le proprie apparecchiature sanitarie a condizione che le stesse siano destinate alla erogazione delle prestazioni stabilite dalle Istituzioni sanitarie del territorio.».

55.0.1

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 500.000.000

2021: – 500.000.000;

2022: – 500.000.000.

55.0.2

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di medici specializzandi stranieri)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di origine straniera, cittadini Ue o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel Paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni di specializzazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 300.000;

2021: – 300.000;

2022: – 300.000.

55.0.3

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei medici specialisti)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 152 milioni di euro per l'anno 2022, di 204 milioni di euro per l'anno 2023 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per l'anno 2021, di 153 per l'anno 2022, di 171 milioni di euro l'anno 2023,

di 119 milioni di euro per l'anno 2024, di 84 milioni di euro per l'anno 2025 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.4

MANCA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

55.0.5

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Indennità di esclusività dei dirigenti delle professioni infermieristiche)

1. Le previsioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 813.893,50;

2021: – 813.893,50;

2022: – 813.893,50.

55.0.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Il comma 435, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per l'anno 2021, di 296 per l'anno 2022, di 364 milioni di euro per l'anno 2023, di 361 milioni di euro per l'anno 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.7

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento per il registro nazionale delle protesi mammarie)

1. Per le spese di istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 2012, n. 86, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori», è autorizzata la spesa di euro 72.000 per l'anno 2020, euro 212.000 per l'anno 2021 e di euro 44.000 per gli anni dal 2022 al 2027.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 72.000;

2021: – 212.000;

2022: – 44.000.

55.0.8

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Attività di valutazione e comunicazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena alimentare)

1. Per l'attuazione dei compiti di valutazione e comunicazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena alimentare previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, il Ministero della salute svolge attività di ricerca, studi scientifici, attività di formazione e comunicazione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 300.000;

2021: – 300.000;

2022: – 300.000.

55.0.9

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)*

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'istituto stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022, si provvede utilizzando il finanziamento annuo di euro 10 milioni riconosciuto all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, a far data dall'esercizio 2013, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».

55.0.10

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Stanziamiento del Fondo risorse decentrate relativo al Ministero della salute)*

1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero della salute è incrementato di un importo complessivo pari a 1.900.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -1.900.000;

2021: -1.900.000;

2022: -1.900.000.

55.0.11

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni, dopo la parola: "ogni" la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre"».

55.0.12

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)*

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano, per la durata del-

l'incarico, ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.13

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Detraibilità di alimenti a fini medici speciali)

1. La disposizione di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica anche a tutti i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.14

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Attività d'informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo e del disturbo da gioco d'azzardo)*

1. Al fine di aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo e del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), il Ministero della salute realizza attività di informazione e sensibilizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

55.0.15

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Potenziamento dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)*

1. Al fine di garantire l'operatività a regime dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, è autorizzata la spesa di 3.661.000 euro per l'anno 2020 e di 6.200.800 per l'anno 2021 e di 7.931.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è subordinato all'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'aggiornamento del piano di sviluppo realizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.661.000;
2021: – 6.200.800;
2022: – 7.931.000.

55.0.16

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)*

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.17

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni in materia di distributori intermedi farmaceutici)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private", inserire le seguenti: "e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi".».

55.0.18

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Superamento del precariato per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 10 dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre

2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.19

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "5 per cento" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

55.0.20

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

55.0.21

BOLDRINI, BINI, COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

(Graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale"».

55.0.22

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

55.0.23

BINI, BOLDRINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e per quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché per altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro".».

55.0.24

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

55.0.25

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 547, 548 e 548-bis dopo le parole: "medici veterinari", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi";

b) al comma 548-bis dopo le parole: "di formazione" la parola: "medica" è soppressa e dopo le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono inserite le parole: "e sanitaria"».

55.0.26

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche alla legge 21 dicembre 2017, n. 205, in materia di inquadramento del personale stabilizzato)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, le parole: "cinque anni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le parole: "tre anni";

f) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore" e la parola: "cinque" è sostituita con la parola: "tre";

g) al comma 428, dopo le parole: "tempo indeterminato", le parole: "nei ruoli" sono sostituite con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429, la parola: "quinquennio" è sostituita con la parola: "triennio"».

55.0.27

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia)

1. Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'articolo 5, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le associazioni regionali senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia. A tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e ricerca innovativa su tale malattia. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

55.0.28

BOLDRINI, BINI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Formazione del personale medico e di assistenza per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della fibromialgia)*

1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della predetta patologia. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

55.0.29

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Aderenza terapeutica e servizio di somministrazione personalizzata di farmaci)*

1. Al fine di concorrere all'efficientamento dei costi, anche attraverso la migliore aderenza alle terapie, con razionalizzazione degli oneri di ospedalizzazione, in attuazione di quanto previsto dal Patto della salute, i pazienti affetti da malattie croniche di cui al decreto del Ministro della salute 28 maggio 1999, n. 329, possono usufruire, a richiesta, presso le farmacie, in collaborazione con i medici di base e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di somministrazione personalizzata di farmaci, senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

2. A tal fine i medici di base sono autorizzati ad inviare direttamente alla farmacia indicata dal paziente, per via elettronica, le prescrizioni, mediche e possono intrattenere ogni altra forma di collaborazione con le farmacie diretta sia a garantire l'aderenza alle terapie sia a fornire assistenza ai pazienti, anche eventualmente a domicilio.

3. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati ai sensi del presente articolo, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e somministrazione personalizzata dei farmaci prescritti. Informano periodicamente, e ogni volta risulti necessario, il medico di base o il medico prescrittore sulla regolarità o meno della somministrazione dei farmaci e su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

4. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo per effetto della razionalizzazione e maggiore aderenza terapeutica e del minore ricorso alla ospedalizzazione, concorrono al conseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi del Servizio sanitario nazionale. Dal presente articolo non possono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

55.0.30

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

55.0.31

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Prescrizione del farmaco veterinario)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano"».

55.0.32

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: "*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli ani-

mali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".».

55.0.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Consequentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: -5.000.000;

2021: -5.000.000;

2022: -5.000.000.

55.0.34

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: – 7.000.000;

2021: – 7.000.000;

2022: – 7.000.000.

55.0.35

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.36

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

55.0.37

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Collaborazione volontaria presso associazioni e federazioni donatori volontari di sangue)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue di cui all'articolo 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con

regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".».

55.0.38

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: "1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. I programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori, di cui all'Allegato A, punto 3, del decreto 18 marzo 2011, Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009', sono estesi ai soggetti che abbiano compiuto i sedici anni di età.

1-bis. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco";

b) il titolo è sostituito dal seguente: "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".».

55.0.39

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche dei criteri per la designazione dei medici tutori)

1. Il comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito con il seguente:

"3. Il medico tutore, di cui all'articolo 26, deve:

a) avere un'anzianità minima di servizio di 4 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale;

- b) possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari ad un quarto del massimale vigente;
- c) avere una convenzione in atto con un'azienda sanitaria della regione presso cui si svolge il corso di formazione specifica di medicina generale;
- d) esercitare la propria attività in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, di seguito A.C.N.;
- e) non aver riportato sanzioni disciplinari previste dall'articolo 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti negli ultimi 5 anni;
- f) essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di gestione della ricetta elettronica e della ricetta dematerializzata così come previsto dagli articoli 59-bis e 59-ter A.C.N.;
- g) aver acquisito i crediti formativi previsti dall'A.C.N. con il sistema di formazione educazione continua in medicina;
- h) aver frequentato l'apposito corso per medici tutori di medicina generale organizzato dalla regione in cui esercita la professione.

I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito. Tale elenco viene aggiornato annualmente. Per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati è pubblicato apposito avviso con indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle relative domande".».

55.0.40

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.41

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni per la Croce Rossa italiana)*

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.*(Finanziamento)*

1. A decorrere dall'anno 2020 il finanziamento annuale di cui all'articolo 2 comma 5, destinato alla riorganizzazione della CRI ai sensi del presente decreto legislativo, nella misura di 117.130.194 euro, è trasferito dal fondo sanitario nazionale ad apposito fondo del bilancio del Ministero della salute che, con decreto del Ministro, provvede alla sua ripartizione ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 2020, il finanziamento annuale di cui al comma 1, è così ripartito:

a) euro 18.821.466,11 all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa e fino alla conclusione della procedura;

b) euro 60.089.000,00 all'Associazione alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) euro 23.699.977,00 alle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

d) euro 14.519.750,89,00 agli Enti ammessi nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, depositato presso il competente Tribunale, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, al fine di garantire il versamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio relativo al personale interessato alle procedure di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, e comunque per un importo complessivo pari a euro 95.216.222,04, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

3. Nell'importo di cui al comma 2, lettera *a)* sono compresi i crediti prededucibili relativi alla liquidazione coatta amministrativa, unitamente agli oneri previdenziali e fiscali del personale propedeutico alla stessa.

4. Il Commissario liquidatore provvede alla cancellazione dallo stato passivo del corrispondente importo complessivo di cui al comma 2, lettera *d)*.

5. L'importo di euro 17.845.706,00, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2018 e l'importo di euro 19.090.448,28, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono destinati, limitatamente al-

l'anno 2020, rispettivamente per euro 14.209.238,46 al versamento a favore degli Enti di cui al comma 2, lettera *d*) e per euro 22.726.915,82 al pagamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio del contingente di personale dedicato alla gestione liquidatoria, unitamente ai crediti prededucibili relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 2, lettera *a*).

6. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio della ripartizione del finanziamento di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 2, il Ministro della salute, provvede con proprio decreto, nel limite del finanziamento di cui al comma 1, agli adeguamenti nella misura necessaria alla copertura degli oneri risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. Fino alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'Ente strumentale provvede a trasferire le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale appartenente al contingente per gestione liquidatoria, come determinato dal comma 2 dell'articolo 8, e progressivamente trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi dei decreti del Dipartimento della Funzione pubblica di assegnazione del personale del 9 gennaio 2019 e del 12 luglio 2019.

8. Eventuali economie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è corrispondentemente ridotto di 117.130.194 euro a decorrere dall'anno 2020.

9. A decorrere dall'anno 2020 le convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione previste dall'articolo 8 sono sottoscritte dal Ministero della salute e dal Ministero della difesa, ognuno per le rispettive competenze.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

55.0.42

RICCIARDI, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto pro-

mozionale o suggestivo, anche dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 10.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere i maggiori oneri connessi all'ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

55.0.43

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - sostituire le parole: "entro il 2005" con le seguenti: "entro il 2012"».

55.0.44

MOLES, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di coprire le conclamate carenze di medici specialisti sul territorio nazionale gli specialisti ambulatoriali interni veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, chimici, psicologi) di cui all'Accordo collettivo nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, passano a domanda, al massimale orario a 38 ore settimanali.

2. I commi 510 e 511, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sostituiti dai seguenti:

"510. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:

a) l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) limitatamente agli anni 2020 e 2021, il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, Sottoscritto il 30 luglio 2015.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento".

3. Il comma 5, dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 119, è sostituito con il seguente:

"5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio

dell'appropriatezza clinica, organizzativa è prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché per il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo determinato presso l'ASL differimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, è

autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma, 9, del presente decreto".».

55.0.45

MOLES, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

Al fine di coprire le conclamate carenze di medici specialisti sul territorio nazionale segnalate dal ministero della Salute e dalla Conferenza Stato-Regioni, gli specialisti ambulatoriali interni veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, chimici, psicologi) di cui all'ACN ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, passano a domanda, al massimale orario a 38 ore settimanali.».

55.0.46

LONARDO, BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accertamenti diagnostici dei neonati)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 167 dopo le parole: "malattie metaboliche ereditarie", sono inserite le seguenti: "delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe, delle malattie da accumulo lisosomiale e dell'iperplasia congenita surrenalica (ISC)".».

55.0.47

DAMIANI

Dopo l'articolo, 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data dei 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.48

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.49

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

55.0.50

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.».

55.0.51

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessi, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

55.0.52

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.53

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.54

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-quater. Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria deve dare piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione *screening* oncologici e delle vaccinazioni come da piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale"».

55.0.55

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

55.0.56

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.57

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso».

55.0.58

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

55.0.59

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 01 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"01-*bis*. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata".».

55.0.60

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria".».

55.0.61

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 6, dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

55.0.62

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 6, lettera *a*) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "e dello psicologo", aggiungere le seguenti: "nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità".».

55.0.63

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 6, lettera *a*) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "dei modelli organizzativi", con le seguenti: "di unità organizzative elementari".».

55.0.64

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2020-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità

lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".».

55.0.65

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

55.0.66

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Sostituire il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, con il seguente: "2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: 'medici', sono inserite le seguenti: ', veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi'".».

55.0.67

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della regione commissariata effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine," e sopprimere il secondo e il terzo periodo.».

55.0.68

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

55.0.69

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con

decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2020, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi".».

55.0.70

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

55.0.71

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "il personale in servizio al 31 dicembre 2018." aggiungere il seguente periodo: "È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati".».

55.0.72

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-bis. È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata".».

55.0.73

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere in fine le parole: ", ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria".».

55.0.74

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al di turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad Acta con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1 comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria".».

55.0.75

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, ai attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

55.0.76

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo la parola: "predispone," aggiungere le seguenti: "con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,"».

55.0.77

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con le parole: "previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria"».

55.0.78

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge-25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con le seguenti: "il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria"».

55.0.79

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Pubblica amministrazione, ovvero", aggiungere le seguenti: "della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,".».

55.0.80

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole da: "da CONSIP S.p.A." fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19".».

55.0.81

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "o in quiescenza,", sono soppresse.».

55.0.82

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "reiterata incapacità di gestione,", aggiungere le seguenti: "tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,";

2) sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria";

b) al comma 4:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: "anteriormente al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto";

2) aggiungere in fine le seguenti parole: "ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo";

c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi".».

55.0.83

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 8 è soppresso».

55.0.84

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 6-bis, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "dirigenti del ministero della Salute", sono aggiunte le parole: "e rappresentanti della Regione,".».

55.0.85

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, primo periodo, la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "tre";
 - b) sopprimere il comma 8;
 - c) al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: "dodici", con la seguente: "sei"».
-

55.0.86

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Commissario straordinario,", sono aggiunte le seguenti: "al raggiungimento degli obiettivi,"».

55.0.87

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4, sono soppresse"».

55.0.88

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria"».

55.0.89

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "Può essere nominato", sono sostituite con le seguenti: "Non può essere nominato"».

55.0.90

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso».

55.0.91

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "più anziano per età preposto ad unità", sono sostituite con le parole: "più anziano nella direzione di unità"».

55.0.92

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole ", anche in quiescenza", sono soppresse».

55.0.93

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "è scelto", sopprimere la seguente: "anche"».

55.0.94

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della

presente legge, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

55.0.95

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000;

2021: – 50.000;

2022: – 50.000.

55.0.96

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il capo I del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è abrogato».

55.0.97

CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, nell'ambito dell'attività di supporto resa ai sensi dell'articolo 2 comma 357 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sono attribuite le funzioni di mantenimento in esercizio ed evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM con oneri a valere sul bilancio della medesima.

2. Quanto previsto dal presente articolo modifica l'articolo 22 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del 2 febbraio 2017 in tema di formazione continua nel settore salute».

55.0.98

PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Vigilanza sui Fondi sanitari integrativi)

1. In vista della razionalizzazione dell'assetto normativo esistente e del completamento del quadro regolamentare relativo agli adempimenti a carico dei soggetti operanti nel settore della sanità integrativa, con lo scopo di tutelare gli iscritti e garantire una maggiore stabilità di sistema, l'alta vigilanza sulle Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa nelle diverse tipologie assistenziali e nelle diverse forme giuridiche istitutive è affidata alla Direzione generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il Ministero della salute, al fine di regolare lo scambio di informazioni tra il Ministero stesso, le Regioni, ove interessate alla vigilanza, e altri enti o autorità deputati dalla normativa vigente a vigilare a su uno o più dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può delegare compiti di vigilanza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

3. Con decreto del ministro della Ministro della Salute da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida operative per richiedere a tutti i soggetti registrati all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la compilazione obbligatoria di un apposito schema informativo, anche in formato elettronico, e l'invio della documentazione utile ad attestare la veridicità delle informazioni richieste. Lo stesso schema informativo dovrà essere compilato e trasmesso obbligatoriamente anche dai soggetti che richiedono la prima iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i quali sono tenuti: a trasmettere al Ministero Salute anche la documentazione ivi prevista;

b) le regole di collaborazione e scambio di informazioni tra i soggetti di cui al comma 2;

c) nuove modalità semplificate di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i soggetti di nuova costituzione, anche al fine del riconoscimento ai loro iscritti dei benefici fiscali stabiliti dagli articoli 10, comma 1, lettera *e-ter*) e 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già dal primo anno di valida iscrizione all'Anagrafe stessa;

d) l'istituzione e le norme per il funzionamento di un osservatorio dedicato all'analisi, studio e statistica delle attività svolte dalle forme di assistenza sanitaria integrativa iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme di assistenza sanitaria integrativa potranno essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 solo dopo la formale approvazione del Ministero della Salute una volta che sia stato verificato il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12 e la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse con lo schema informativo di cui al comma 3, lettera *a*) Il Ministero è tenuto a trasmettere al soggetto richiedente l'iscrizione nell'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il numero di iscrizione, che resterà fisso per il soggetto, e il provvedimento con il quale dispone o nega l'iscrizione stessa. Il mancato riscontro del Ministero Salute al soggetto interessato all'iscrizione all'Anagrafe entro 60 giorni dall'invio della documentazione, nei modi e nei termini di cui al citato decreto ministeriale 29 ottobre 2009 e al comma 3, lettera *a*), equivale ad assenso all'iscrizione stessa, o alla conferma dell'operatività a seguito di precedente, iscrizione. L'esito del procedimento relativo all'istanza di iscrizione è comunicato dal Ministero della salute al fondo è all'Agenzia delle Entrate.

5. L'approvazione del Ministero salute non è necessaria per le ipotesi di rinnovo annuale dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da parte dei soggetti già iscritti nell'annualità precedente. Tali soggetti, in sede di conferma dell'iscrizione, sono tenuti esclusivamente all'invio della documentazione richiesta dal decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12, oltre che dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti i soggetti iscritti all'Anagrafe devono pubblicare sul proprio sito web il bilancio d'esercizio annuale, con tutte le informazioni utili e li nomenclatore con tutte le specifiche sulle prestazioni offerte e sulle contribuzioni.

6. L'elenco dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei Fondi Sanitari deve essere accessibile al pubblico sul sito web istituzionale del Ministero salute o su una pagina internet a ciò dedicata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

55.0.99

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Assunzione medici INPS)

1. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuite all'INPS, con particolare riguardo a quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2020, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 189 unità di personale medico. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle 189 assunzioni di cui al comma 1, disposte all'esito delle procedure concorsuali, si provvede, a decorrere dal 2020, con 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto

delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. A tal fine, le risorse di cui al comma 2 sono destinate ad incrementare gli stanziamenti destinati agli oneri relativi al trattamento economico fondamentale al personale dipendente ed al trattamento economico accessorio dell'area medica, per importi pari, rispettivamente, alla spesa del trattamento economico fondamentale di 189 medici di primo livello ed alla spesa del trattamento economico accessorio medio del medico Inps nell'anno 2018 per 189 medici di primo livello.

4. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

5. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

6. Agli oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante assegnazione all'INPS, di 50 milioni di euro per ogni annualità, a decorrere dall'anno 2020.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

55.0.100

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per la integrazione del fondo necessario per la copertura dei maggiori oneri previsti per la ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, già istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 205/2017, e per il completamento degli interventi perequativi ivi previsti per la corresponsione nei confronti del personale medico ex condotto delle voci retributive del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria, sono stanziati euro 3.000.000 annui per il triennio 2020-2022.»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

55.0.101

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 590 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "I lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta; i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA"».

55.0.102

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, Comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, la norma proposta non determina oneri aggiuntivi.

55.0.103

CASTELLONE, FLORIDIA, DE LUCIA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2 autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza-Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con seguenti: «136 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «227 milioni».

55.0.104

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contributo alla Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. All'articolo 1, comma 438 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021". Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

55.0.105

ROMAGNOLI, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cure palliative)

1. A decorrere dal 2020, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38».

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole: «euro 30», sono sostituite dalle seguenti: «euro 40», nella lettera b) le parole: «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 39», e nella lettera c) le parole: «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole: «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97,22 per cento»;

b) nell'allegato 1, la voce: «tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente: «Tabacchi lavorati: a) sigari 24 per cento; b) sigaretti 25 per cento; c) sigarette 60 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; e) altri tabacchi da fumo 57 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.106

ROMAGNOLI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci oncologici innovativi)

1. Il fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-*octies*:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole «euro 30», sono sostituite dalle seguenti: «euro 40», nella lettera b) le parole «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 39», e nella lettera c) le parole «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97,22 per cento»;

b) nell'allegato 1, la voce «tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente: «Tabacchi lavorati: a) sigari 24 per cento; b) sigaretti 25 per cento; c) sigarette 60 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; e) altri tabacchi da fumo 57 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

55.0.107

MARINELLO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Diffusione defibrillatori semiautomatici e dispositivi salvavita)*

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «211 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «302 milioni».

55.0.108

LANZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Al fine della attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute e Ministero dell'istruzione per la valutazione dei titoli acquisiti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 500.000;
2021: – 500.000;
2022: – 500.000.

55.0.109

DI MARZIO, CASTELLONE, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 55-bis.***(Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'equità nella salute (OENES))*

1. Presso l'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è istituito, l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute, di seguito OENES, con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle diseguaglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata. L'OENES accede alle basi dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), anche interconnesse e prive di identificativi individuali diretti, in tutte le fasi della loro gestione. L'OENES si avvale peraltro della collaborazione dei servizi epidemiologici regionali e degli enti e delle istituzioni nazionali coinvolti sulle relative tematiche».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 500.000;

2021: – 500.000;

2022: – 500.000.

55.0.110

DI MARZIO, CASTELLONE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)*

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel li-

mite dei posti disponibili nella propria: dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'istituto stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022, si provvede utilizzando il finanziamento annuo di euro 10 milioni riconosciuto all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, a far data dall'esercizio 2013, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

55.0.111

CASTELLONE, FLORIDIA, MORONESE, MATRISCIANO, DE LUCIA, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Istituzione Fondo nazionale endometriosi e Registro nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per l'endometriosi, di seguito denominato «Fondo nazionale», per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché per il sostegno dello, studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. È istituito presso l'istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. Le regioni, avvalendosi del supporto delle aziende sanitarie locali e delle informazioni contenute nel registro regionale dell'endometriosi, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

con apposita legge regionale, trasmettono al Registro nazionale, ogni sei mesi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati relativi alle donne residenti nel rispettivo territorio affette da endometriosi, Corredati di informazioni sullo stadio della malattia».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

55.0.112

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 42.000.000;

2021: – 48.000.000;

2022: – 52.000.000.

55.0.113

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Indennità di esclusività dei dirigenti delle professioni infermieristiche)*

1. Le previsioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 813.893,50

2021: – 813.893,50

2022: – 813.893,50

55.0.114

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'AGENAS).*

1. Al fine di rendere operativo il sistema di analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, una specifica unità funzionale di valutazione, a composizione multidisciplinare, che assicura supporto alle Regioni e alla pubblica amministrazione anche per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. L'Unità di valutazione di cui al presente articolo è composta da personale in servizio presso AGENAS e anche dal personale individuato per le attività di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60, nonché da esperti individuati dal Ministro della salute.

3. Per le suddette finalità AGENAS realizza specifiche e periodiche iniziative formative sulle tematiche di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché sulle tematiche relative alla trasparenza dei processi, alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interessi ed alla *privacy* in ambito sanitario.

4. Le iniziative formative di cui al comma 3, sono dedicate al personale preposto alle attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance sanitarie, nonché alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e sono estese anche ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN (RPCT).

5. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti l'AGENAS può avvalersi mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), del Comando dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Guardia di Finanza.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 2.044.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

7. Per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 annui a decorrere dall'anno 2020.

8. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 513 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

55.0.115

ENDRIZZI, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esercizio attività odontoiatrica)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con un reddito ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un contributo pari a 500 euro annui.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

55.0.116

MAUTONE, DE LUCIA, ANGRISANI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000;

2022: -1.000.000.

55.0.117

Giuseppe PISANI, CASTELLONE, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Medicinali di importazione parallela)*

1. Ai fini della disciplina di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela".

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.

5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di cento milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.

6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di ulteriore 0,25 per cento per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di 0,50 per cento nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di incerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6».

55.0.118

DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.

2-ter. Le società di cui al comma 2-bis già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

2-quater. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 2-ter".

2. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

"158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma".».

55.0.119

MAUTONE, ORTIS, ANGRISANI, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di alimenti per lattanti)

1. Per l'acquisto di «alimenti per lattanti», ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lattanti" come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alla persona fisica, a condizione che il nucleo familiare di cui fa parte, abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; -;
2021: - 50.000.000;
2022: - 25.000.000.

55.0.120

MARINELLO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:

"114-bis) profilattici maschili e femminili"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

55.0.121

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

55.0.122

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 500.000;

2021: – 500.000;

2022: – 500.000.

55.0.123

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i minori con disturbi spettro autistico).

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ai soggetti iscritti all'anagrafe Nazionale Onlus presso l'Agenzia delle entrate e alle cooperative sociali Onlus di cui alla legge 381 del 1991".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

55.0.124

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio).

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero, di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".

2. Al fine di incentivare la cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio è autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».

55.0.125

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Contratti di formazione specialistica dei medici)*

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostuttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostuttura di cui al comma 2.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli Osservatori Regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente:

a) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «158 milioni» e «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e

2011» con le seguenti: «210 milioni per l'anno 2021 e 158 milioni per l'anno 2022»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: – ;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

55.0.126

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 25 milioni di euro nell'anno 2020, di 50 milioni di euro nell'anno 2021, di 76 milioni di euro nell'anno 2022, 102 milioni di euro nell'anno 2023 e di 115 milioni a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al precedente comma 2.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Ser-

vizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della Salute e delle Regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «183 milioni» e «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2011» con le seguenti: «260 milioni per l'anno 2021 e 234 per l'anno 2022»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

55.0.127

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «64 milioni»;*

b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «165 milioni»;*

c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*

d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «190 milioni»;*

e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «271 milioni»;*

55.0.128

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'articolo 1, comma 521 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente: "521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «191,5 milioni»;*
- b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «260 milioni»;*
- c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «306,6 milioni»;*
- d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «248,2 milioni»;*
- e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «321 milioni»;*

55.0.129

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*
- sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;*
- sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;*
- sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;*
- sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni»;*

55.0.130

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.131

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.

2. Il registro ha l'obiettivo di raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati, per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale e per il supporto alla ricerca clinica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio è la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*healthtechnology assessment*)».

55.0.132

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è disposto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022. All'attuazione della presente disposizione provvede il Ministero della Salute con propri decreti.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

55.0.133

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis.

(Farmaci ad uso compassionevole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

Conseguentemente ridurre di 40 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

55.0.134

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Sicurezza degli operatori sanitari in studi medici e ambulatori sanitari privati)*

1. A decorrere dall'anno 2020 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione *ex* articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche;

- a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni di euro»;*
- b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni di euro».*

55.0.135

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 55-bis.***(Ausili e protesi per disabili uditivi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le

protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.136

RIZZOTTI, TOFFANIN, FERRO, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riabilitazione oncologica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di inserire la riabilitazione oncologica nell'elenco delle prestazioni dei Livelli essenziali di assistenza e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, la disciplina del *Dragon Boat*, destinata alle donne colpite da tumore al seno al fine di promuovere il sostegno psicologico e riabilitativo delle donne che hanno subito mastoplastica additiva.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.137

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Ammodernamento tecnologico mammografi)*

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

55.0.138

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)*

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche

una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

55.0.139

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci ad uso compassionevole)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 55-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.140

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti, ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti"».

55.0.141

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione».

55.0.142

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.143

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di limite di età dei direttori sanitari)

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo

anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».

55.0.144

BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

2. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

55.0.145

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci orfani e malattie rare)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designa-

zione a farmaco orfano e che sono elencati nella, circolare dell’Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell’AIFA tra quelli già in possesso dell’autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell’articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni"».

55.0.146

BINETTI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: "sottoposti a sperimentazione clinica" aggiungere le seguenti: ", i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un’indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l’utilizzo di *test* diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscenze scientifiche validate".

2. L’onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del tetto di spesa programmato per l’assistenza farmaceutica».

55.0.147

BINETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire l’accesso e l’erogazione di beni e servizi con riferimento alle forniture di farmaci e medicinali coperti da brevetto)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell’ambito di un unico lotto, quando sussistono le ragioni di cui all’articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l’accesso e l’erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare

dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato la fornitura di beni o servizi strumentali o accessori, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente.";

b) all'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "dei parametri dell'appalto;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato, la fornitura ulteriore di beni e servizi strumentali o accessori, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente».

55.0.148

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere le seguenti "e inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro».

55.0.149

BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

55.0.150

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di; pari importo delle disponibilità finanziarie, ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina ge-

nerale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

55.0.151

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (ERCCS) della Rete oncologica' del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della Rete cardiovascolare' del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2"».

55.0.152

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(In materia di previdenza dei Direttori scientifici degli IRCCS)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il comma 12-*bis*:

"12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per la durata dell'incarico".

55.0.153

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale)

1. Il disturbo depressivo e i disturbi d'ansia, accertati da almeno 18 mesi nel paziente mediante diagnosi psichiatrica che ne attesti l'effetto invalidante, sono riconosciuti come malattia sociale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 249, nelle seguenti forme:

- a) disturbi da Attacco di Panico (DAP);
- b) disturbo d'ansia generalizzata (DAG);
- c) fobia sociale;
- d) il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC);
- e) il disturbo post traumatico da *stress* (DPTS);
- f) depressione clinica.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone le modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, con le disposizioni del comma 1 del presente articolo».

55.0.154

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, all'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cemen-

tizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

55.0.155

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Internalizzazione operatori socio sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le strutture sanitarie si avvalgono esclusivamente di personale dipendente appartenente al profilo degli operatori socio-sanitari, attingendo anche alle risorse umane attualmente impiegate alle dipendenze di soggetti esterni alle strutture, previo conferimento con apposito bando di gara, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

55.0.156

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111)

All'articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Alla voce controllo periodico, del paragrafo 6.2, dell'allegato 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, è aggiunto il seguente periodo: 'È possibile, altresì, prevedere in sostituzione, il telecontrollo degli estintori per garantire la loro efficienza lungo l'intero periodo di durata. In questo caso i soggetti titolari del telecontrollo rilasciano un apposito *report* periodico quindicinale, circa lo stato di efficienza degli estintori sottoposti al telecontrollo' "».

55.0.157

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, è sostituito il comma 4, con il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio-senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato"».

55.0.158

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018)*

1. Il comma 521 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «191,5 milioni»;*
 - b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*
 - c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «290 milioni»;*
 - d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*
-

55.0.159

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)*

1. All'articolo 1, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.";

b) al comma 14, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis";

c) al comma 15, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.160

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.161

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario dalle aziende sanitarie locali)

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 173.150.801,67, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

55.0.162

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi i 547 e 548, dopo le parole: "medici veterinari", ovunque sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi.";

b) al comma 548-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "medici veterinari", ovunque ricorrano sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

2) dopo le parole: "di formazione" è soppressa la seguente parola: "medica";

3) dopo le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono inserire le seguenti: "e sanitaria"».

55.0.163

BINETTI, GALLIANI, PAROLI, GALLONE, DE POLI, SACCONI, MINUTO, DE SIANO, AIMI, MODENA, BATTISTONI, CALIGIURI, GIAMMANCO, CALIENDO, GIRO, MALAN, SICLARI, RIZZOTTI, FERRO, MALLEGGI, GASPARRI, FANTETTI, SCHIFANI, TOFFANIN, BERARDI, LONARDO, PAPANICOLAOU, CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative e l'accesso di tutti i pazienti alle medesime cure, presso il proprio domicilio o presso le strutture ospedaliere, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 100 milioni di euro da destinare, nella medesima misura annua, alla realizzazione delle finalità della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

55.0.164

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi,

ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

55.0.165

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004; numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.166

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

5. Ai fini delle disposizioni previste dal presente articolo, per "libero professionista" si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per "infortunio" si intende e l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

7. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo:

a) per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

b) per "grave malattia" si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

c) per "cura domiciliare" si intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute;

d) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale

avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

9. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve dare comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

10. Alle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione, della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati, professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

14. Le norme di cui ai commi da 1 a 6, si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

15. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:

- a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
- b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;
- c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cura domiciliari sia l'unico socio accomandatario;

d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;

e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

16. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo depositano la documentazione prescritta ai commi 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

17. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

18. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della, presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

19. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

20. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione di attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

21. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

22. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

23. Il Governo adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla data della di entrata in vigore, della presente legge, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale».

55.0.167

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Tetti di spesa per il personale degli enti del SSN)*

1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "5 per cento" ovunque ricorrenti sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

55.0.168

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri al SSN)*

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b), del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"».

55.0.169

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

55.0.170

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università, da adottare entro il 31 marzo 2021, sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria"».

55.0.171

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Formazione specialistica a tempo parziale)*

1. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la formazione specialistica in area sanitaria, ad accesso riservato ai medici, si svolge a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2005. La formazione teorica compete, alle università. La formazione pratica può essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale di cui al comma 1 e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria».

55.0.172

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Assunzioni straordinarie di personale medico)*

1. Al fine di arginare, nel breve periodo, il fenomeno relativo alla carenza di medici e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratti di libera professione di personale medico, anche in quiescenza, non oltre il settantesimo anno di età.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

3. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 non si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

55.0.173

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.174

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.175

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

a) *quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione, di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;*

c) *quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

55.0.176

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. I soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere

l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, non è richiesta la presentazione di documentazione sanitaria da cui si evinca la prescrizione o assunzione del farmaco talidomide.

3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: ", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244" fino alla fine del periodo sono abrogate;

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.».

Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

55.0.177

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;".

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.178

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. Per l'ospedale di Castelvetro "Valle del Belice", area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

55.0.179

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 56.**56.1**

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante" sono sostituite dalle seguenti: "che si trovano in stato di disoccupazione e non percepiscono nessun ammortizzatore sociale legato al medesimo stato di disoccupazione"».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» con le seguenti: «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025»;*

b) *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 323 milioni di euro per l'anno 2025».*

56.2

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi"».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» con le seguenti: «è incrementata di 125 milioni di euro per il 2020, 235,7 milioni di euro per il 2021, 201,6 milioni di euro per il 2022, 141,4 milioni di euro per il 2023, 74,1 milioni di euro per il 2024 e 19,2 milioni di euro per il 2025»;*

b) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 323 milioni di euro per l'anno 2025 e di 404 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

56.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi da 212 a 225, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni annui dal 2020 al 2030, si provvede con le risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari».

56.4

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 300 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.5

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati gli istituti previsti dai commi 179 a 184 e 199 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sulla base delle risultanze dei dati di monitoraggio effettuato sulla base della stessa norma».

56.6

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: "indicati alle lettere *a*) e *b*)", del" sono sostituite con la seguente: "dal"».

56.7

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono esclusi dall'onere di cui al comma 3 coloro che abbiano conseguito il titolo accademico con la votazione di 110 e lode"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000;
2022: – 15.000.000.

56.8

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinqüies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collocati in data antecedente al 1 gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. Con riferimento alle anzianità contributive conseguentemente maturate in data antecedente al 1 gennaio 1996, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;
2021: – 8.000.000;
2022: – 50.000.000.

56.9

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinqüies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collocati in data antecedente al 1° gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;
2021: – 2.000.000;
2022: – 12.000.000.

56.10

BITI, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 40.900.000;
2021: – 40.900.000;
2022: – 40.900.000.

56.11

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

56.12

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,213 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 21,2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

56.13

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: "alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti nominativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

56.14

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

56.15

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

56.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungerete seguenti: "o autonomi"».

56.17

TARICCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi"».

56.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrotrenvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia,».

56.19

CANGINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,».*

56.20

TOSATO

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,» inserire le seguenti: «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari,».

56.21

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori», *inserire le seguenti parole:* «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.»

56.22

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori», *inserire le seguenti:* «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.»

56.23

PARENTE, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Al secondo comma, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori» *inserire le seguenti:* «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.»

56.24

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: «La Commissione conclude un primo lavoro entro il 30 settembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. La stessa Commissione prosegue il suo lavoro e presenta un'ulteriore relazione di monitoraggio entro il 30 maggio 2021.»

56.25

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

All'articolo 56, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2020.»

56.26

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La Commissione conclude un primo lavoro entro il 30 settembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. La stessa Commissione prosegue il suo lavoro e presenta una relazione entro il 31 dicembre 2020».

56.27

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e dopo le parole: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico,"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «e commissione spesa previdenziale» con le seguenti: «, commissione spesa previdenziale e direttori sanitari e amministrativi».

56.28

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.29

COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.30

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 180 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente paragrafo:

"L'indennità di cui al comma 179 spetta invece ai titolari di pensione estera in regime di convenzione di importo inferiore ai 300 euro mensili residenti in Italia"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.800.000;
2021: – 1.800.000;
2022: – 1,800.000.

56.31

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica alle cooperative di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

56.32

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.0.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte,

quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020;
di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

56.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salva-

guardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditata alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle or-

ganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

- di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020,
- di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
- di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
- di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
- di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
- di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
- di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
- di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

8. Agli oneri di cui al punto 7 si provvede sulle disponibilità ancora presenti del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

56.0.3

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sodali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre

2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151, del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026 di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

56.0.4

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione per esodati)

1. All'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui alle tipologie del comma 214, lettere da *a*) ad *f*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche con anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo contributo lavorativo e quello dell'ultimo contributo da accreditare entro il 31 dicembre 2019 nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di dieci anni, anche non continuativi.

1-*ter*. La facoltà di riscatto per esodati prevede un importo annuale forfettario, proporzionale e progressivo rispetto all'importo della pensione maturata, che consente il riscatto dei periodi di contributi mancanti non versati fino a 10 anni, utili per raggiungere i 30 anni, i 35 anni, i 38 anni previsti dagli istituti previdenziali Ape speciale, Opzione Donna, Quota 100, pensioni anticipate con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Si configura a titolo gratuito con onere a carico dello Stato, per i soggetti con pensioni di importo fino a 1.500 euro mensili lordi. I contributi annui forfettari ammontano a: 1.000 euro annui per pensioni fino a 2.000 euro mensili lordi, 2.000 euro annui per pensioni fino a 3.000 euro mensili lordi, 2.620 euro annui per pensioni oltre i 3.000 euro mensili lordi, con rateizzazione di tali contributi integrativi tramite trattenuta mensile su assegno pensionistico o su APE, anche in 120 rate mensili da scalare subito già dal primo assegno pensionistico o da APE; tale quota versata verrà conteggiata nel Fondo 'Gestione Separata' con le modalità di calcolo contributivo proprie di tale Fondo, prevedendo il cumulo coi contributi versati in AGO".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinquies*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, per le tipologie di cui al comma 214, lettere da *a*) ad *f*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consen-

tita, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

56.0.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione per i lavoratori così detti "esodati")

1. All'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui alle tipologie del comma 214 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla lettera a) alla lettera f), anche con anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo contributo lavorativo e quello dell'ultimo contributo da accreditare entro il 31 dicembre 2019 nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di dieci anni, anche non continuativi.

1-ter. Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione di cui al comma 1-bis si ottiene con un importo annuale forfettario, proporzionale

e progressivo rispetto all'importo della pensione maturata, che consente il riscatto dei periodi di contributi mancanti non versati, utili per raggiungere i minimi contributivi per accedere agli istituti previdenziali di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.1 contributi forfettari, definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere gratuiti per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. I contributi di cui al presente comma sono rateizzati anche in 120 rate mensili mediante trattenuta mensile sul l'assegno pensionistico o sull'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Al comma 6, dell'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

'5-*quinquies*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, per le tipologie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, citate nelle lettere da *a*) ad *f*), dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento sessantottesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva'.

3. Per l'attuazione del presente articolo, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo per il riscatto forfettario dei contributi previdenziali, di seguito denominato "Fondo", con le dotazioni di cui al comma 4. Gli oneri relativi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo non possono eccedere le risorse di tale Fondo.

4. Al Fondo di cui al comma 3 sono assegnate le seguenti dotazioni:

62,7 milioni di euro per l'anno 2020;
93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di

211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031".

56.0.6

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Quota 92)

1. In via sperimentale per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, di seguito definita "pensione quota 92", con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché

la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato, per lavoro domestico o a chiamata, ovvero l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo determinato dopo il 30 giugno 2012 o dopo il 30 dicembre 2012 o dopo il 30 dicembre 2012, non comporta l'esclusione dall'accesso alla Quota 92. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla Quota 92.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026 di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

56.0.7

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui alle lettere da *a)* a *d)*", sono sostituite con le seguenti: "di cui alle lettere da *a)* a *d-bis)*";

b) dopo la lettera d) è aggiunta infine la seguente:

"d-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di esodo di cui alle tipologie del comma 214, lettere da a) ad f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, eliminando la condizione che abbiano avuto indennità di disoccupazione conclusa da almeno tre mesi, eliminando la condizione di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante, ovvero anche coloro di queste tipologie, che abbiano iniziato successivamente un lavoro a tempo determinato, svolto dopo il 30 giugno 2012 o dopo il 31 dicembre 2012, e poi siano tornate in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, eliminando la condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia (20 anni), anche per accedere a Ape sociale. Per le lavoratrici è prevista la riduzione di 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

56.0.8

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Introduzione del Salario di disoccupazione)

1. È istituita una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il Salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpI di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento allo stato di disoccupazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, al Salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in mate-

ria di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione.

5. Il Salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

6. Il Salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

7. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il Salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

8. Il Salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Al Salario di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il Salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di erogazione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto 50 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione.

10. Il Salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

11. Per i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il Salario di disoccupa-

zione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

12. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti percettori del Salario di disoccupazione la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata Assegno individuale di ricollocazione, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può fare richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso".

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, sentita l'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto-pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di cittadinanza percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- e) in caso di soggetti percettori del Reddito di cittadinanza, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

14. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del Salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 101 inserire il seguente:

«101-bis. A seguito del monitoraggio sull'attuazione del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha rilevato il conseguimento di risparmi dispesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori della suddetta misura rispetto alle previsioni, il Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede alla ridefinizione della platea dei beneficiari e del beneficio economico, nel rispetto del suddetto limite di spesa.»;

b) al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021»;

2) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a)* del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021»;

3) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal

1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

56.0.9

TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifica al decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96)

1. All'articolo 1, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n.96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi"».

56.0.10

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dopo le parole: "o per lavoratori autonomi," sono inserite le seguenti: "inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,".

2. È istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per garantire la stabilità della gestione separata Inps a seguito di domande di ricongiunzione

verso le forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti. Le modalità di monitoraggio delle domande di ricongiunzione e di erogazione delle somme all’Inps sono determinate con un decreto del Ministero del lavoro da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell’articolo 99 della presente legge».

56.0.11

VITALI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dei medici in formazione specialistica)

1. Per i soli medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, dal 1° gennaio 2020 non è prevista la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dovuta ai sensi del comma 2, articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta fermo l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ridetermina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ammontare dei contributi che devono essere versati dai medici in formazione specialistica.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell’articolo 99 della presente legge».

56.0.12

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore e modifiche all'articolo 1, comma 114 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))

1. All'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Non contribuiscono a formare la base imponibile previdenziale i trattamenti economici erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo autonomo".

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 114, dopo le parole: "cooperative artigiane" sono aggiunte le seguenti: "e commerciali"».

56.0.13

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante Legge-quadro per l'artigianato)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "in qualità di titolare" aggiungere le seguenti: "o socio";

b) dopo il quarto comma aggiungere il seguente: "Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, anche ai fini previdenziali, ai soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa stessa".

2. All'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463 al primo comma dopo le parole: "è estesa ai titolari" sono aggiunte le seguenti: "e ai soci che intendano stabilire un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa artigiana"».

56.0.14

NANNICINI, LAUS, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrare dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Tali disposizioni non saranno valide per il trattamento di fine servizio o trattamento equiparato, in quanto non si potrà applicare nessuna prescrizione contributiva».

56.0.15

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è abrogato.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 41 della presente legge».

56.0.16

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Con particolare attenzione alle segnalazioni di episodi di *burnout* e di rischio di lavoro correlato subito dal personale dipendente e dirigente delle istituzioni scolastiche».

Art. 57.**57.1**

TARICCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: a 59 anni sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

57.2

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché".

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.3

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.5

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «il 31 dicembre 2020» e le parole: «entro il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 238,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 117,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 123,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 368 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

57.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, GALLONE

Sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «28 febbraio 2021».

57.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

57.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sono sopresse le parole: "a 59 anni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera b), dopo le parole: "delle ge-

stioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

57.9

TOSATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini della predetta agevolazione i limiti anagrafici e contributivi sono abbassati di ulteriori due anni nel caso in cui la lavoratrice risulti convivente con un parente o affine di primo grado o con il coniuge o con la parte dell'unione civile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso della certificazione attestante la condizione di *handicap* con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

57.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini del diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno versato contributi nelle due casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per accedere alla citata pensione anticipata».

57.0.1

NANNICINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Opzione Donna per esodate)*

1. In via sperimentale per l'anno 2020, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e agli incrementi di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d), e f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla "opzione donna".

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno

2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

57.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Opzione Donna per lavoratrici cosiddette esodate)

1. In via sperimentale per l'anno 2020, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entra il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e agli incrementi di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità con-

tributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla "opzione donna".

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

57.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, primo capoverso, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2019-2020";

b) all'articolo 14, primo comma, secondo capoverso, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

57.0.4

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo il comma 3 è inserito il seguente;

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, retroattivamente dal 1° gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. La retribuzione di riferimento per l'accREDITAMENTO dei contributi, oltre che per l'eventuale versamento a carico dell'interessato, è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'onere a carico dell'interessato per il periodo precedente la domanda può essere versato in massimo 60 rate con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.5

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la durata dei rispettivi mandati, il Capo di Stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, il Segretario Generale degli Armamenti e il Comandante Generale dei Carabinieri restano in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 58.**58.1 (già 57.0.6)**

TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».*

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

58.2 (già 57.0.7)

CALIENDO, PICHETTO FRATIN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 57 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte, il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 51 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o in-

feriori a otto volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 48 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero;

5) nella misura del 43 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.

b) Inserire il seguente comma:

"1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

58.0.1

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Estensione della facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria parificandoli, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per; la determinazione della relativa misura, a periodi di lavoro. Con riferimento alle anzianità contributive eventualmente maturate in data antecedente al 1° gennaio 1996, in virtù dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, la quota di pensione corrispondente a tali anzia-

nità è calcolata secondo il sistema contributivo. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi".

2. Il comma 2, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.900.000;

2021: – 30.600.000;

2022: – 44.000.000.

58.0.2

NANNICINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. Al fine di dare attuazione a misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani e di interventi per l'anticipo pensionistico di persone in difficoltà", con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma e di cui al comma 2 a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "quota 100" di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimaste inutilizzate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il cinquanta per cento, al Fondo di cui al comma 1 e, per il restante cinquanta per cento, al Fondo di cui all'articolo 41 della presente legge"».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riordino e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo assegno*

unico e dote unica per i servizi a favore dei figli a carico", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) *al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione, dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021.»;

2) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021»;

3) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2022»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno

2020,49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»;

d) *le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dalla lettera c), confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.*

58.0.3

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. Al fine di dare attuazione a misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani e di interventi per l'anticipo pensionistico di persone in difficoltà", con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma e di cui al comma 2 a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. A decorrere dall'anno 2022, le risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "quota 100" di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il cinquanta per cento, al Fondo di cui al comma 1 e, per il restante cinquanta per cento, al Fondo di cui all'articolo 41 della presente legge"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

58.0.4

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni lo sviluppo della previdenza-complementare)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1° gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e

medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare* in genere.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favori del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2020, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede come segue:

a) quanto 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

58.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Incentivi alla partecipazione dei giovani alle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente il risultato netto maturato ri-

feribile alle posizioni individuali di aderenti di età inferiore a 35 anni. Il possesso di tale requisito anagrafico dovrà essere verificato al termine di ciascun anno solare".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 5 le parole: "fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso l'importo complessivamente stabilito al comma 4 è elevato a euro 7.500".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 59.800.000;
2021: - 66.300.000;
2022: - 68.700.000.

58.0.6

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Incentivi alla partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente il risultato netto maturato riferibile alle posizioni individuali di aderenti di età inferiore a 35 anni. Il possesso di tale requisito anagrafico dovrà essere verificato ai termine di ciascun anno solare".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 5 le parole: ", fermo restando l'importo complessivamente stabilito nei comma 4" sono sostituite dalle seguenti: ". In tal caso l'importo complessivamente stabilito al comma 4 è elevato a euro 7.500".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 5 ridurre gli importi di:

- 59,8 milioni nel 2020;
- 66,3 milioni nel 2021;
- 68,7 milioni nel 2022.

58.0.7

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)*

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2020, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle, disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza di spesa».

58.0.8

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 2,8 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e. di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

58.0.9

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in euro 500.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

58.0.10

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti pre-

videnziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024

e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

58.0.11

NANNICINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

*(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'anticipo pensionistico.
Estensione ad artigiani e commercianti)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni, al compimento del requisito anagrafico dei 62 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;
- c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 119-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità"».

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«101-bis. A seguito del monitoraggio sull'attuazione del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha rilevato il conseguimento di risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori della suddetta misura rispetto alle previsioni, il Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, è ridotto di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede alla ridefinizione della platea dei beneficiari e del beneficio economico, nel rispetto del suddetto limite di spesa;

b) al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di

maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021.";

2) al comma 6, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a*) del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021";

3) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio-2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

58.0.12

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,

dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.13

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *m*) è soppressa.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) ,del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.14

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) ,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.15

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera m).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) ,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio n. 2».

58.0.16

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)".

c) All'articolo 13, comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.17

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1 Al decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.18

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa te-

nendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.19

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro".

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili ad eccezioni dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.20

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

58.0.21

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto"».

58.0.22

BITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Facoltà di riscatto di annualità di lavoro prestato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

1. Il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ha diritto al riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del presente articolo, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico, fatta salva la possibilità di riscatto di cinque annualità di lavoro prestato in regime di convenzione anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, a totale carico dell'interessato e secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.23

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Facoltà di riscatto di annualità di lavoro prestato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

1. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista

dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.24

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro Pisani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni al-

tra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il "Fondo Pesca CISOA";

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministero, delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro delle giornate di pesca, facoltativamente tenuto da tutte le unità da pesca, dove vengono annotate a cura del Comandante le giornate di inattività della attività di pesca e le relative motivazioni. Le registrazioni apportate, validate dall'autorità marittima competente, attestano le giornate di inattività. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteri-

stiche del registro anche in eventuale formato elettronico, i termini e le modalità di registrazione».

58.0.25

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pesca Lavoro usurante)

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

58.0.26

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pensionamento di agenti della polizia municipale)

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, in caso di collocamento in quiescenza di unità di personale della polizia municipale i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di un corrispondente contingente di personale della polizia municipale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle norme vigenti e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio"».

58.0.27

PUGLIA, FENU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.700.000;

2021: – 2.400.000;

2022: – 3.000.000.

58.0.28

BOTTO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:***«Art. 58-bis.***(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 34 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

Art. 58-ter.

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.312.000;
2021: – 8.525.500;
2022: – 9.840.000.

58.0.29

MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Lavoratori poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che hanno maturato i requisiti di cui alla predetta lettera a) anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.

1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici, di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che maturano i requisiti di cui alla predetta lettera *a*) successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.312.000;

2021: – 8.525.500;

2022: – 9.840.000.

58.0.30

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

58.0.31

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

58.0.32

COLLINA, FERRERO, LAUS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Integrazione salariale e benefici previdenziali a favore dei lavoratori della Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) di Terra d'Otranto esposti all'amianto nel periodo intercorrente tra il 1977 e il 2003)*

1. Ai dipendenti della Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) di Terra d'Otranto esposti all'amianto nel periodo intercorrente tra il 1977 e il 2003 sono riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale e i benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

58.0.33

PIRRO, GALLICCHIO, PUGLIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000;
2022: – 25.000.000.

58.0.34

FERRO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

58.0.35

BINI, FEDELI, LAUS, NANNICINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misura in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato)*

1. Il trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile ai fini fiscali con la retribuzione del beneficiario. I figli di minore età, studenti o inabili che percepiscono una quota del trattamento pensionistico di cui al periodo precedente sono fiscalmente a carico del genitore superstite».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

58.0.35a

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:
- CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2021:
- CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2022:
- CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

58.0.36

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Rivalutazione trattamento di quiescenza del personale di Poste Italiane)*

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione, senza inclusione degli interessi maturati, del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 417 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041».

58.0.37

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misure dirette al riequilibrio dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - INPGI)*

1. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di "comunicatore professionale", il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, a decorrere dal 1° giugno 2021 sono tenuti all'iscrizione presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

«Giovanni Amendola». Dalla medesima data sono altresì tenuti all'iscrizione all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul *web* o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi precedenti, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti che svolgono l'attività di comunicatore professionale ai sensi legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

6. Qualora il bilancio tecnico di cui al precedente comma 5 non evidenzia un miglioramento dell'andamento del saldo di bilancio, l'INPGI con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è tenuto ad adottare ulteriori misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e sull'adegua-

mento delle aliquote contributive, con modalità tali da assicurare che l'eventuale saldo di bilancio negativo, a decorrere dall'anno 2024, non superi il limite annuo del 5 per cento del valore complessivo del patrimonio dell'ente.

7. L'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 59-bis, pari a 60 milioni di euro per il 2020 e 115 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.38

SERAFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica per il personale di dirigenza medica)

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria struttura sanitaria di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni."

2. Le disposizioni del presente articolo non determinano oneri di spesa per la finanza pubblica e comportano un risparmio di spesa per la struttura sanitaria in quanto i soggetti interessati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro hanno già maturato i contributi previdenziali previsti».

58.0.39

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione."

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2."

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso."».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2020:

- CP: - 100.000.000;
- CS: - 10.000.000;

2021:

- CP: - 100.000.000;
- CS: - 100.000.000;

2022:

- CP: - 100.000.000;
- CS: - 100.000.000.

58.0.40

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere

un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente, della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi, dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione."

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2."

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso."».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 10.000.000;

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2022:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

58.0.41

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, diretto a tutelare la posizione previdenziale di quei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali iscritti alle casse di assistenza integrative i quali entro novanta giorni dalla costituzione del Fondo, avanzino richiesta di indennizzo, dimostrando di avere fino a quella data regolarmente adempiuto ai propri obblighi contributivi.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti beneficiari secondo criteri di trasparenza e proporzionalità nell'assegnazione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

58.0.42

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Fondo integrazione donna)*

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;

b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.

58.0.43

TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Fondo integrazione donna)*

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano

in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione, dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) le procedure, per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;
- b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
- c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.

58.0.44

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.58-bis.

(Misure previdenziali in favore delle donne)

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è esteso alle lavoratrici che matureranno i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i periodi di astensione dall'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità, è riconosciuto il versamento di contributi figurativi compensativi.

3. Al fine di favorire la ricerca attiva di lavoro e di individuare azioni positive volte a evitare la discontinuità lavorativa delle donne con effetto sui trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono riconosciuti, nel limite di tre mensilità all'anno, contributi figurativi per i periodi di ricerca attiva di lavoro individuati nel patto di servizio personalizzato di

cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018, comporta la perdita della contribuzione figurativa di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito l'INPS, sono definite le modalità attuative e l'ammontare della contribuzione figurativa di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 230 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.45

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

(Incentivo per l'assunzione di donne)

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, assumono, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici, donne di qualsiasi età, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni di cui al medesimo comma, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio di cui al comma 1 sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,5 milioni di euro per

l'anno 2020, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti stipulati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 195 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.46

MOLES, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

58.0.47

VACCARO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misure per il sostegno e l'incremento dei servizi fiscali erogati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 198 è sostituito dal seguente: "198. A decorrere dal 2020, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

58.0.48

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.**

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi due anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione, di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

58.0.49

PICETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

58.0.50

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

58.0.51

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.*(Esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)*

1. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.

2. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato al comma 1 costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Ai pagamenti di cui al presente articolo non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».

58.0.52

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di denuncia di infortunio e di finanziamento dei patronati)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere ai sensi del medesimo articolo 100.».

58.0.53

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Part-time ciclico)*

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 gennaio 2010, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché garantendo il superamento delle discriminazioni vigenti, le prestazioni di lavoro a tempo parziale in *part-time* verticale o misto sono considerate pari a quelle in *part-time* orizzontale nelle modalità di svolgimento di un orario ridotto, ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa per il diritto a pensione.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto a pensione con riferimento ai periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza corresponsione di arretrati."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8,1 milioni di euro per il 2020, a 16,9 milioni di euro per il 2021, a 15,8 milioni di euro per il 2022, a 23,8 milioni di euro per il 2023, a 24,5 milioni di euro per il 2024, a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 21,8 milioni di euro per il 2026 ed a 34,6 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.54

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.*(Piani di riqualificazione professionale)*

1. Gli enti di formazione accreditati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato l'esperienza lavorativa pregressa.

2. Il Patto di formazione di cui al comma 1 integra i contenuti del Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di formazione è comunicato al centro per l'impiego o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.55

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.*(Contrasto delle cooperative irregolari)*

1. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.

2. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:

a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti *internet* istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 2 deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'arti-

colo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

58.0.56

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agii oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 21 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 destinato ad interventi in materia pensionistica.».

58.0.57

NANNICINI, LAUS, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Detassazione incrementi retributivi CCNL)*

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.58

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)*

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni, valide dal 1° gennaio 2020;

a) da tale data, alla tabella A si aggiungono le righe e le colonne di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito com-

plussivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti"».

ALLEGATO 2

AGGIUNTE ALLA TABELLA A
di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007

Lavoratori dipendenti — Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi — Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2020
---	---	--

3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo

Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

E, conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a*) (fertilizzanti generici).».

58.0.59

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 58-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserite il seguente comma:

"1-bis. Per i soci-lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato con questa un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e

dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, l'imponibile contributivo di cui al precedente comma 1, è calcolato sul reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 114 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Tale disposizione non si applica ai soci-lavoratori di cooperativa con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro autonomo nelle forme stabilite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142."».

58.0.60

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottate di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondò di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.

58.0.61

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 58-bis.

(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antiinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.

58.0.62

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per il 2020 ed a 220 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.63

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modificazioni all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche;

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente; "Sino alla scadenza del termine cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) al quarto periodo la parola: "terzo" è sostituita dalla parola: "quarto";

- c) al quinto periodo la parola: "quarto" è sostituita dalla parola: "quinto";
- d) l'ultimo periodo è abrogato.».
-

58.0.64

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tema di prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 6, lettera b), gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata piattaforma informatica INPS', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) al comma 10, le parole: "attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali" sono sostituite dalle seguenti: "presso le rivendite autorizzate ovvero presso gli uffici postali";

c) il comma 12 è abrogato.».

58.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla legge n. 56 del 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole: "in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020" e sostituire le parole: "1000" con le seguenti: "500";

b) al comma 3, dopo le parole: "non continuativi" aggiungere le seguenti: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 sostituire le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" con: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.66

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «c) imprese esercenti attività di *call center*.».

58.0.67

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento," aggiungere le seguenti: "compresi gli enti accreditati alle attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,"».

58.0.68

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*d*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società

cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della Naspi richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

58.0.69

PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Permessi*) - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno di-

ritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2".

2. L'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità*) - 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le

attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione".

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo per l'attività delle Consigliere e Consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è pari a 6 milioni di euro annui.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente:
«Misure in materia di pensioni e lavoro».*

58.0.70

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 65 anni di età e siano titolari di trattamenti pensionistici diretti, erogati con il sistema retributivo, misto o interamente contributivo, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Per quanto riguarda i lavoratori la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.».

58.0.71

BERTACCO, FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta, alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al comma 3-bis della legge 2 agosto 1990, n. 233, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 59.**59.1**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso".».

59.2

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 260 milioni di euro per il 2020 e a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

59.3

TOSATO, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le se-

guenti: «80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

59.4

MANCA, FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

59.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."».

59.6

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma:

"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."».

59.7

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso."».

59.8

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è integrato come segue: "Dopo le parole: 'le produzioni zootecniche.' è aggiunto il seguente testo: 'Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.'».

59.9

LA PIETRA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso."».

59.0.1

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite «Indenni», nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la bio-

diversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino, alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

59.0.2

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "eventi eccezionali" sono inserite le seguenti: ", dalla mancata fioritura delle colture arboree o mancata allegagione dei frutti o dal concorso di eventi climatici con ripetute frequenze di evento nell'anno solare assimilabili ad eventi eccezionali".

2. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 comma 2 secondo periodo del medesimo decreto sono incrementati, rispettivamente, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, come definite dal comma 1 del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

59.0.3

Simone BOSSI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

(Immissione in acque interne di specie ittiche non locali e non invasive)

1. Allo scopo di ridurre la pressione di pesca delle specie ittiche pregiate presenti nelle acque interne delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, può essere consentita l'immissione nelle stesse di specie ittiche non locali e non invasive, provenienti quali i salmonidi d'acqua dolce (come la trota fario e la trota iridea) o altre specie di interesse alieutico, purché siano resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale e a condizione che non comportino pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna ittica selvatica presente. Le specie immesse sono utilizzate ai soli fini della pesca sportiva o al fine di ridurre lo sforzo di pesca gravante sulle popolazioni ittiche pregiate autoctone.».

Art. 60.**60.1**

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con età inferiore a quarant'anni,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 50 milioni di euro per ciascuno l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

60.2

MARTELLI

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «con età inferiore a quarant'anni».

60.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 9.000.000;

2021: – 26.000.000;

2022: – 15.000.000;

60.4

MANCA, FERRARI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 293,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

60.5

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.6

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.7

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile», inserire le parole: «e giovanile».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.

60.8

NATURALE, ABATE, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di stimolare gli investimenti in beni strumentali innovativi e sostenibili, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, le imprese agricole possono accedere ai benefici della maggiorazione del costo di acquisizione sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 60 a 65 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

60.9

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

60.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-bis con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4-quater. Dall'attuazione del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.11

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «gli investimenti delle filiere» aggiungere le seguenti: «sostenibili conservative, così come definite dalle raccomandazioni FAO».

60.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per far fronte alla perdita di competitività delle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, di cui alla nota ufficiale pubblicata il 9 ottobre 2019 nel *Federal Register*.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità del territorio, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG, e dell'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

5-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte a potenziare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG e di favorirne il consumo per le benefiche proprietà che hanno sulla salute dei consumatori.

5-quinquies. Le comunicazioni istituzionali sono finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, volto a contrastare i disturbi legati alla malnutrizione, con particolare riferimento all'obesità, attraverso la promozione di marchi *made in Italy*, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana, anche per l'elevato valore nutrizionale nella dieta mediterranea.

5-sexies. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-agli aiuti *de minimis*.

5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, Comma 2».

60.13

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, ORTIS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma *5-bis*, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze.».

60.14

MOLLAME, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di sostenere e garantire, attraverso lo svolgimento di attività mirate, l'assetto strutturale, funzionale e logistico dei mercati al-

l'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici nonché di assicurare la qualità, la sicurezza e la trasparenza della filiera agroalimentare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, presenti sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di accesso, da parte degli enti locali interessati, riguardanti il Fondo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-*bis* sono attribuite prioritariamente ai mercati ortofrutticoli all'ingrosso siti nei comuni con popolazione residente inferiore ai 100.000 abitanti.

5-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 5-*bis* soddisfano le disposizioni dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

60.15

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanzia-

rie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2020, 650.000 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.16

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono destinate a interventi rivolti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori del settore, a rafforzare i rapporti di filiera, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità del prodotto, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5-bis, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

5-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000.

60.17

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al settore del mais, di seguito detto Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli agricoltori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

5-ter. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000:
2021: – ;
2022: – .

60.18

TARICCO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

5-ter. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

5-quater. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

5-quinquies. All'articolo 19 della legge 28 luglio 2016 n. 154, il comma 4 è soppresso.

5-sexies. All'articolo 3 del decreto legge del 29 marzo 2019, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "mensilmente" è sostituita dalla seguente: "annualmente" e le parole: "per ogni unità produttiva" sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, le parole: "i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato" sono sostituite dalle seguenti: "i dati di cui al comma 1 informa aggregata e anonimizzata"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

60.19

ABATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. I mutui concessi al 31 dicembre 2019, per investimenti in macchinari o per la formazione e qualificazione del personale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle aziende o degli imprenditori agricoli, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Le operazioni di rinegoziazione effettuate possono comportare una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali per un ammontare massimo di 1000 euro per ciascun mutuo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

5-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2020, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.

5-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

60.20

FATTORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine tutelare l'integrità dei beni aziendali e strumentali delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di scongiurare la connessa condizione di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore degli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, definiti, rispettivamente, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 5-bis, da concedersi nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.21

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il patrimonio strutturale delle imprese agricole oggetto di furti e rapine nei luoghi di campagna, è istituito un Fondo per promuovere sistemi di sicurezza innovativi, nonché contributi a polizze assicurative stipulate a copertura del rischio furto, incendio, rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso al Fondo.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.22

NATURALE, SANTILLO, DELL'OLIO, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue spettano i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma *5-bis*;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma *5-bis*.

5-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

5-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione dei commi *5-bis* e *5-ter*.

5-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.23

ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5-ter. Trascorso il termine di cui al comma *5-bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 43 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.24

LONARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al fine di consentire l'adeguamento degli strumenti di »welfare« agricolo utili a sostenere gli investimenti obbligatori degli allevatori per rendere sostenibile le attività aziendali, alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

60.25

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

2. *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«*5-bis.* Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavora-

tore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 11.000.000

60.26

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

5-ter. L'agevolazione di cui al comma 5-bis è concessa nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire le parole:* «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.27

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13,

comma 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

60.28

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

60.29

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

5-*ter*. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.30

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

5-ter. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.31

TARICCO, BITI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino al 100 per cento della spesa ammissibile"».

60.32

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

5-ter. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

5-quater. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000».

60.33

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 8-ter del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto".

5-ter. All'articolo 8 quater, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "per l'attuazione degli interventi in esso previsti" sono inserite le parole: "e che prevedono l'affidamento di tutti i compiti per la gestione del Piano ad una Autorità Unica Speciale istituita entro 15 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato"».

60.34

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo pari al 70% delle spese sostenute per l'accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione; nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, dal 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.

60.35

TARICCO, BITI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che reca la disciplina dell'apicoltura, sono stanziati risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

60.36

SAPONARA, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, di cui all'articolo 7, della legge 12 dicembre 2016 n.238 e per l'agricoltura di montagna è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

5-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per le medesime finalità».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

60.37

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i commi 654, 655 e 656 sono soppressi».

60.38

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

60.39

MANTOVANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di marzo 2020, sono assegnati alla coltivazione idroponica ed acquaponica i codici di classificazione da riportare nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica sul proprio portale istituzionale».

60.40

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.41

COMINCINI, CONZATTI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.42

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.43

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.44

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.45

CONZATTI, COMINCINI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.46

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

60.47

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

60.48

LONARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è necessario recuperare risorse pari a 10.000.000 euro/anno»

60.49

LONARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi"».

60.50

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.»

Conseguentemente,

– *al medesimo articolo, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ambiente»;*

– *al Capo VI, al Titolo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dell'ambiente».*

e conseguentemente ancora, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020; – 100.000;

2021: – 100.000;

2022: – 100.000.

60.51

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È fatto divieto di uso di pesticidi entro la distanza di un chilometro dalle abitazioni, scuole, campi da gioco, asili nido e ospedali».

60.52

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

60.53

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

60.54

TARICCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.»

60.55

CONZATTI, MAGORNO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

60.56

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020". Al relativo onere, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.».

60.57

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.»

60.58

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.»

60.59

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per far fronte i danni subiti dalle imprese agricole per le alluvioni e gli eventi calamitosi del 2019, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020; 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000
2021: – 50.000.000
2022: – 50.000.000

60.60

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale; culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.

5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igr, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5-bis.».

60.61

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale, culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.

5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igr, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5-bis.».

60.62

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per l'anno 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo 111, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

60.63

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 23 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

60.64

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'art. 24, comma 1 bis, del Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "non si applicano fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano fino al 31 dicembre 2020"».

60.65

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche ai rapporti tra il socio imprenditore agricolo e la società cooperativa agricola, anche in assenza di contratto di rete, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa».

60.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia ai coltivatori diretti situati nelle zone montane di cui all'art. 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

60.67

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 41, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie" è aggiunta la seguente: "dirette" e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole" sono aggiunte le seguenti: "in forma singola o associata"».

60.68

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.69

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane" aggiungere le parole: "della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana"».

60.70

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

60.71

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Le somme accertate come economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnati, fino a concorrenza delle predette somme accertate, ai Comuni ubicati nel territorio del Mezzogiorno, che abbiano già fatto richiesta relativamente all'anno 2017 o che presentino, in relazione a tale annualità, richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione di tali somme fra i Comuni, con priorità per quelli che presentano maggiori difficoltà nella chiusura dei bilanci relativi all'anno 2017.».

60.72

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.73

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.74

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'agricoltura italiana e promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono il consumo di prodotti agroalimentari del *made in*

Italy, presenti nell'elenco pubblicato nel Federal Register, sull'applicazione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti».

60.75

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare le iniziative a sostegno degli allevatori di suini il Fondo nazionale della suinicoltura, di cui al comma 1, articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

60.76

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e i 6 metri per quelli ad uso agricolo"».

60.77

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'articolo 60, inserire, in fine, in seguente comma:

«5-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di acquisizione e documentazione antimafia e promuovere la crescita nel settore agricolo, al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

60.78

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. All'articolo 83, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.

5-*ter*. All'articolo 91, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

60.79

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo";

b) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti. dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

60.80

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 2.000 euro per pagamento"».

60.81

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-bis. Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente"».

60.82

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri nell'ambito della propria attività sanzionatoria, affluiti su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

60.83

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricultura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

60.84

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricultura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

60.85

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricultura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000;
2022: – 3.000.000.

60.86

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d), le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019 – 4.000.000;

2020 – 4.000.000;

2021 – 4.000.000.

60.87

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.

5-ter. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.500.000;

2021: – 2.500.000;

2022: – 2.500.000.

60.88

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.400.000;

2021: – 5.400.000;

2022: – 5.400.000;

60.89

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

60.90

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340 dopo le parole: "si applicano", inserire le seguenti: "anche"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

60.91

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

60.92

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche agli iscritti titolari e collaboratori familiari nella previdenza agricola di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento di cui al comma 5-bis è riconosciuto a domanda nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

60.93

NASTRI

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una *tantum* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: 5.000.000.

60.94

TARICCO, BITI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da: "articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

60.95

TARICCO, BITI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2016, n. 39, le parole: "non deve superare il 40 per cento", sono sostituite dalle parole: "non deve superare il 60 per cento"».

60.0.1

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni in materia di rafforzamento delle filiere agricole nazionali)*

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

2. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produ-

zione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto".

4. In sede di attuazione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste:

a) alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura "Italia e altri Paesi UE o non UE" la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale;

b) ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

5. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte".

6. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente».

60.0.2

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Contributi per l'estinzione e il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole)*

1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economicofinanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da ripetute crisi del mercato o da calamità naturali siano esse di natura climatica o a causa di patologie vegetali o causate da organismi alieni al territorio nazionale che nell'arco dei 5 anni successivi a quello della data di entrata in vigore del presente articolo per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:

- a) concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;
- b) prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;
- c) provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riferite:

- a) alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;
- b) ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;
- c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

3. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.

4. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

5. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

6. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

- a) della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;
- b) dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;
- c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

7. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.3

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(sostegno settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

60.0.4

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(sostegno settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – .

60.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Sostegno settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

60.0.6

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Campagne promozionali settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per sostenere, attraverso campagne promozionali i settori agricoli in crisi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti agricoli in crisi presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

60.0.7

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Campagne promozionali settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per sostenere attraverso

campagne promozionali i settori agricoli in crisi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti agricoli in crisi presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – .

60.0.8

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e introduzione del prezzo minimo equo di acquisto)

1. È vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari.

2. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, su base mensile, previo parere, non vincolante, degli esponenti più rappresentativi di tutta la filiera produttiva e distributiva e che tiene conto dei diversi fattori, endogeni ed esogeni al sistema, che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori.

3. I contratti che prevedono la formula descritta al comma 1 per l'acquisto di prodotti agroalimentari, sono nulli.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la contravvenzione a quanto previsto al comma 1 viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

5. In caso di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a sette giorni.

6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQR, è l'autorità competente a comminare le sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge vigente.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, specie per quelli dotati di certificazione comunitaria.

8. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agro-alimentari non possono essere oggetto di aste elettroniche"».

60.0.10

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure fiscali in favore dell'agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 30 milioni di euro per triennio 2019-2021, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2021

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2022

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

60.0.11

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla

normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.12

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.13

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.14

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dai seguenti:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

7-bis. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle, tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

7-ter. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso"».

60.0.16

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020 l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno».

60.0.17

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020, l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno».

60.0.18

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)*

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a decorrere dal 2021.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sostituito dal seguente:

"7. La partecipazione alle Commissioni Uniche Nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attraverso le risorse di del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali".

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Disposizioni finali)* – 1. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'articolo 6, comma, 2 del presente decreto, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche nazionali."

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a partire dal 2021, mediante le risorse di cui al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a -vantaggio dei consumatori" di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

60.0.19

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di forma-
zione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali
delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni
Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.
91, con una dotazione di euro centomila per l'anno 2020 ed euro un mi-
lione annuo a decorrere dal 2021.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n.
51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sosti-
tuito dal seguente:

"7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al pre-
sente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi,
rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denomi-
nati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle commis-
sioni uniche nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma
4 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attra-
verso le risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche
nazionali."

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'arti-
colo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo
2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – *(Disposizioni finali)* – 1. Agli oneri relativi al funziona-
mento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto
tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio
2015, n. 91 e all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, si provvede
attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni
Uniche Nazionali."

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commis-
sioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020

ed euro un milione annuo a decorrere dal 2021, mediante le risorse di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.20

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«60-bis.

(Disposizioni in materia di Commissioni Uniche Nazionali)

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-ter.

(Attività di supporto tecnico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi- smo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del de- creto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai con- tratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Mini- stero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dal- l'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali resi- dui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente ar- ticolo"».

60.0.21

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo per il sostegno all'agricoltura di precisione e alle coltivazioni fuori suolo)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato al sostegno di progetti nel settore dell'agricoltura di precisione e delle coltivazioni fuori suolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.22

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Lavoro occasionale)*

1-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

d) al comma 14, la lettera b) è soppressa;

e) dopo le parole: "tramite qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "o bancario».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni»;
- b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni»;
- c) sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «345 milioni»;
- d) sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;
- e) sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «391 milioni».

60.0.23

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;
- b) al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;
- c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";
- d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.24

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(start-up giovani agricoltori)*

1. al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.25

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.26

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 60-bis.***(start-up giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.27

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.28

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è aggiunte il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.29

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, LA MURA, AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non superiore a 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "di 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.000 euro".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si

provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.30

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.0.31

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reti di impresa e prodotti energetici)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

60.0.32

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di registro nazionale degli aiuti di Stato)*

1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: "aiuti di Stato" fino alle parole: "ivi compresi gli aiuti" sono sostituite dalle seguenti "aiuti di Stato e agli aiuti 'de minimis' nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013"».

60.0.33

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Restauro ecologico degli agroecosistemi)*

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce nuovi strumenti di fiscalità ambientale per gli investimenti non produttivi realizzati dalle aziende agricole per il restauro ecologico degli agroecosistemi, definendo anche accordi con il sistema bancario per agevolare il credito per la gestione delle misure ambientali dello sviluppo rurale. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

60.0.34

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Espropriazione indennità aggiuntive IAP)*

Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.35

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Espropriazione - Indennità aggiuntive IAP)*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.36

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Espropriazione IAP Cessione volontaria)*

Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce; Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.37

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Espropriazione IAP - Cessione volontaria)*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.38

TRENTACOSTE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 33.300.000;

2021: – 18.000.000;

2022: – 18.000.000.

60.0.39

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

"20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con legge 116 del 11 agosto 2014"».

60.0.40

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. In caso di omessa acquisizione da parte dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun centro di assistenza agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante,

ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente le amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

60.0.41

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016 n. 199)

All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021".

60.0.42

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – .

60.0.43

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo agricoltura biologica)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'agricoltura biologica", con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» ed alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

60.0.44

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Nuove disposizioni in materia di canapa)*

1. All'articolo 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alle attività connesse di cui all'articolo 2135 comma 3 del codice civile".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.) comprese le infiorescenze.

3. Le immissioni in commercio per uso personale di prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.) comprese le infiorescenze è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al comma 1, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC).

5. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sulla produzione e sui consumi ai prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.), comprese le infiorescenze per uso personale, sono assimilati i tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 39ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sono venduti esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modifiche».

60.0.45

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Reti di produzione agricola)*

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i con-

traenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

60.0.46

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Contributo SSiCA)

1. L'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000.

60.0.47

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

60.0.48

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(IMU coadiuvanti e pensionati agricoli)*

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

60.0.49

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola».

60.0.50

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)*

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agri-

colo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola».

60.0.51

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imposta municipale propria)

1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145».

60.0.52

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga Uniemens)

"All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.53

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto";

all'articolo 8-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "per l'attuazione degli interventi in esso previsti" sono inserite le parole "e che prevedono l'affidamento di tutti i compiti per la gestione del Piano ad una Autorità Unica Speciale istituita entro 15 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato"».

60.0.54

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'art. 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la parola «dirette».

b) dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le parole: «in forma singola o associata».

60.0.55

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019 – 2.000.000
2020 – 2.000.000
2021 – 2.000.000.

60.0.56

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019 – 2.000.000;
2020 – 2.000.000;
2021 – 2.000.000.

60.0.57

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Diritto di rivalsa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore, e se versati dal titolare dell'impresa è fatto salvo il diritto di rivalsa.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

60.0.58

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, legge 2 agosto 1990 n. 233)*

Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa».

60.0.59

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;*
- b) *al comma 1, la parola: «2.500», è sostituita dalla seguente: «7.500» ovunque ricorra;*
- c) *al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;*
- d) *al comma 14, la lettera b) è soppressa.»*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti «184 milioni»;*
 - b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti «295 milioni»;*
 - c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti «345 milioni»;*
 - d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti «310 milioni»;*
 - e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti «391 milioni».*
-

60.0.60

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: « di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.61

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.0.62

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane", aggiungere le parole: "della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana"».

60.0.63

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».

60.0.64

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie", aggiungere la parola: "dirette" e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole", aggiungere le parole: "in forma singola o associata».

60.0.65

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

60.0.66

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)*

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi"».

60.0.67

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con . modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi"».

60.0.68

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fabbricati di lusso)*

1. Sostituire la lettera *e*) dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la seguente: "*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

60.0.69

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)*

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

60.0.70

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.71

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.72

LA MURA, AGOSTINELLI, ABATE, PUGLIA, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi per favorire lo sviluppo delle aree rurali)*

1. Al fine di promuovere il ripopolamento delle campagne, delle comunità rurali e delle aree abbandonate a cause di eventi sismici, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai cittadini italiani e agli stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che intendono vivere in campagna ed esercitare l'attività agricola, ovvero ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. Ai soggetti che accedono alle misure di cui al comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 100.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto e la ristrutturazione di una casa rurale ubicata nello stesso comune del terreno assegnato o nei comuni rurali confinanti. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.73

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Piano nazionale delle aree rurali interne)

1. Al fine di contribuire alla mitigazione dei rischi idrogeologici derivanti dal cambiamento climatico, di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nelle aree rurali soggette allo spopolamento e all'abbandono delle attività agricole, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità agli interventi di manutenzione idrogeologica delle aree rurali interne e ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

e) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo;

f) sostenere l'utilizzo delle imprese agricole e forestali negli interventi finalizzati alla manutenzione idrogeologica del territorio.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del Piano provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali di cui al comma 1, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 20.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 50.000.000;

60.0.74

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

60.0.75

NATURALE, MOLLAME, LA MURA, ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo)

1. All'articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.76

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.77

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Completamento dei pagamenti arretrati nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)*

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli operatori del comparto primario e di tutelarne il reddito, è disposto il completamento, entro il 31 dicembre 2020, dei pagamenti riconosciuti e arretrati delle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per la programmazione 2014-2020. Gli aiuti connessi al completamento dei pagamenti riconosciuti ed arretrati di cui al precedente periodo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i centri di assistenza agricola (CAA), l'Organismo Pagatore nazionale (OP), gli Organismi Pagatori Regionali (OPR) coinvolti, l'Autorità di Gestione (AdG) regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il relativo Organismo di Coordinamento e le regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e della disciplina unionale vigente.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per il medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni».

60.0.78

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Esonero dal pagamento del contributo per le Stazioni sperimentali)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.0.79

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.0.80

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici)*

1. Nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285».

60.0.81

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo di solidarietà e sostegno imprese agricole)*

1. Al termine dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 102 del 2004, si inseriscono le seguenti parole: "nonché la mancata fioritura e

mancata allegagione dei frutti nelle colture arboree, causati da calamità naturali, eventi eccezionali e condizioni atmosferiche avverse"».

60.0.82

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000.

60.0.83

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva-da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – .

60.0.84

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000.

60.0.85

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi per la forestazione)*

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare

la biodiversità è istituito è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

60.0.86

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

60.0.87

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ripristino dei boschi nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma, possono essere parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive danneggiate dai predetti fenomeni. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

60.0.88

ABATE, LA MURA, PUGLIA, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo nazionale agricolo)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di adottare un Piano agricolo nazionale volto a favorire la ristrutturazione del comparto agricolo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.89

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA,
MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a favore dell'aggregazione degli operatori del settore agrumicolo)

1. Al fine di agevolare l'aggregazione delle imprese operanti nel settore agrumicolo, di promuovere progetti e strategie comuni in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione, di sostenere le associazioni del comparto, i consorzi di produttori, nonché le organizzazioni di produttori di agrumi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «304 milioni».

60.0.90

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi a sostegno del settore corilicolo)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.mm.ii., la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: «194 milioni di euro per l'anno 2020».

60.0.91

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, PUGLIA, MATRISCIANO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.92

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

60.0.93

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Sostegno ai contratti di filiera per il mais ed il grano duro)*

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

60.0.94

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Alle imprese del settore frutticolo che ricavano dalla attività di frutticoltura almeno il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono

richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per usufruire dell'esonero di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 16.000.000;
2021: – 16.000.000;
2022: –.

60.0.95

CANTÙ, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1 .Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017 /625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito *rating*, ai sensi dell'articolo 11, del medesimo Regolamento n. 625 del 2017, al fine di rendere disponibili

ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali *standard* di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare l'esistenza comprovata di un livello di eccellenza di alcuni alimenti per la qualità e gli effetti sulla salubrità;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, è stipulata una convenzione tra il Ministero della salute e un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

e) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed degli interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, il Ministero della salute rilascia una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo denominato

"Eccellenza agroalimentare filiera Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.96

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.60-bis.

(Regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili)

1. All'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità, degli alimenti, solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La vendita di cui al comma 1, lettera *a)*, è consentita, inoltre, nel caso di operazioni commerciali programmate o concordate con il fornitore in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. È fatto salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto, costituendo tale imposizione pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente ap-

plicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"».

60.0.97

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura)

1. All'articolo 56-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.98

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore

della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

60.0.99

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

60.0.100

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)

1. All'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 18-bis", del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione"».

60.0.101

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ed al reimpianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate,".

2. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. I titolari delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* che abbiano effettuato operazioni di reimpianto ai sensi del precedente comma 1 mantengono ad ogni effetto di legge la qualifica professionale di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si approvvigionino prevalentemente da altri imprenditori agricoli di prodotti appartenenti al medesimo comparto agronomico dei prodotti della propria azienda. Il reddito realizzato dalla vendita dei prodotti acquistati ai sensi del precedente periodo è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 15 per cento».

60.0.102

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto"».

60.0.103

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è così sostituito:

"Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

3. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree".

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente commi 4:

"4-*bis*. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni".

60.0.104

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è così sostituito: "Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

3. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di ulivi o di altre colture arboree".

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni"».

60.0.105

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(*Xylella fastidiosa*)

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000;
2022: -10.000.000.

60.0.106

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Alle imprese del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per usufruire dell'esonero di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 8.000.000;

2021: – 8.000.000;

2022: –.

60.0.107

NATURALE, ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, TRENTACOSTE, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Riduzione dell'aliquota IVA per la pappa reale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis) pappa reale o gelatina reale".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.108

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Apicoltura)*

1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura, sono stanziati risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000, per ogni annualità per il periodo 2020-2022.

2. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 2 milioni di euro.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.109

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di disciplina dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

60.0.110

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: '... e quelli che applicano' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: '...', quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

60.0.111

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario

di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

60.0.112

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.113

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato».

60.0.114

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: "affidataria" e "affidatari";
- b) dopo il comma 12 dell'articolo 17-bis, è inserito il seguente comma;

"12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente"».

60.0.115

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "che affidano il compimento di un'opera o di un servizio" sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore non inferiore a 100.000 euro».

60.0.116

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

60.0.117

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

60.0.118

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016 n. 199)*

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.119

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.120

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), *sono soppresse le seguenti parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";*

b) la lettera e), è soppressa».

60.0.121

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas di qualunque potenza elettrica realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, che riconvertono la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020 e la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, è riconosciuta per ogni MWh immesso in rete una tariffa pari a 220 euro/MWh per quindici anni a condizione che l'entrata in esercizio in assetto riconvertito avvenga almeno un anno prima del termine del regime di incentivazione in corso. La tariffa è pari a 225 euro/MWh nel caso in cui il periodo di un anno sia incrementato a due anni e a 230 euro/MWh nel caso in cui il periodo di due anni sia incrementato a tre anni. Agli impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 non si applicano le predette condizioni temporali e la tariffa è pari a 230 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica prevedendo che siano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma

48.1, lettera *b*), del vigente Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria ASOS e dall'elemento A3RIM della componente tariffaria ARIM».

60.0.122

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.123

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione

per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, in raccordo con il Ministro dell'istruzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.124

FREGOLENT, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: "da 2000 euro a 16.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi"».

60.0.125

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla defini-

zione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6, si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8, consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete *internet* a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000», con la seguente: «2.910» e la parola: «5.000», con la seguente: «4.910».

60.0.126

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.127

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.128

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Resto al Sud)*

1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "...e del regolamento (UE) n. 717/2014 ..." fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

2. All'articolo 1, comma 8-*bis*, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: " e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* ..." , fino

alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

60.0.129

CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato».

60.0.130

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.0.131

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.0.132

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzia ISMEA)

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie", è inserita la parola: "dirette", e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole", sono inserite le parole: "in forma singolo o associata".

60.0.133

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia

di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.134

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura", di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.135

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,

nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pe-

sca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISON" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.136

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 1, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative ai pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.137

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.138

ABATE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino

ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «di 199 milioni di euro per l'anno 2020».

60.0.139

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 15.000.000;

2021: –;

2022: –.

60.0.140

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 15.000.000;

2021: –;

2022: –;

60.0.141

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative il pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

60.0.142

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.»

*Conseguentemente,**alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.143

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e

2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

60.0.144

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A decorrere dal 2022 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze; apportare le seguenti variazioni:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

60.0.145

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

60.0.146

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Proroga e rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»

60.0.147

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga e rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.

60.0.148

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente:

«2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle conven-

zioni per lo sviluppo della filiera della pesca» del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo".

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.

60.0.149

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente: "2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000;

60.0.150

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca del bilancio di previsione del Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio"».

60.0.151

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. Le Convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono finanziate per euro 2.000.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: –;

2022: –.

60.0.152

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario

coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.153

PAVANELLI, LA MURA, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi sui grandi laghi)

1. Sono definiti grandi laghi quelli con estensione superiore a 100 chilometri quadrati.

2. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "grandi laghi italiani", alimentato con un contributo annuo di euro 3.000.000, a decorrere dall'anno 2020, per finanziare, nella misura del 50 per cento, progetti regionali sui laghi di cui al comma 1, con le seguenti finalità:

- a) manutenzione delle aree spondali demaniali;
- b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;
- c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli;
- d) manutenzione e gestione delle opere idrauliche e della linea navigabile;
- e) tutela della biodiversità.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Affluiscono al fondo di cui al comma 2, fino alla concorrenza di 3 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

60.0.154

MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare il limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente».

60.0.155

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Data cattura prodotti ittici)

1. Al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti freschi della pesca e dell'acquacoltura è indicata su apposito cartellino la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1».

60.0.156

ABATE, NATURALE, PUGLIA, BOTTICI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o par-

ziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.157

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie di contenimento della fauna selvatica)

1. Il controllo della fauna selvatica quale attività di interesse pubblico non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le aree urbane e le zone nei quali è vietata l'attività venatoria.

2. I Prefetti possono autorizzare misure straordinarie di contenimento della fauna selvatica a tutela della salute e della sicurezza pubblica nonché per prevenire danni alle attività agricole.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma precedente sono individuati: il periodo di intervento; le motivazioni sulla base del parere non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); l'indicazione delle specie di fauna selvatica oggetto dell'intervento; il soggetto responsabile dell'intervento, le attività consentite, i mezzi da utilizzare e le persone abilitate.

4. Le attività di contenimento faunistico di cui al presente articolo sono coordinate da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare ed attuati con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'ISPRA ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

5. Sono indennizzabili fino a raggiungere la soglia massima del 100 per cento del valore accertato i danni provocati da fauna selvatica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 60-ter.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti a seguito dell'attività di contenimento faunistico di cui al precedente articolo 60-bis possono essere destinate alla commercializzazione esclusivamente previo invio ai Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS) riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario. I proventi della commercializzazione sono destinati all'indennizzo dei danni provocati dagli ungulati secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai CLS di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

3. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio in osservanza alla disciplina prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che siano conferite ai CLS di cui ai precedenti commi, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità secondo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto.

4. I CLS acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai CLS anche ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile ed all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

60.0.158

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di faunaselvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.159

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a

10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: –;

2022: –.

60.0.160

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo speciale danni della fauna selvatica)

1. Al fine di sopperire ai danni causati al comparto agricolo dalla fauna selvatica è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo, di seguito denominato "fondo fauna selvatica", con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati a risarcire le imprese agricole che subiscono danni a strutture o coltivazioni da fauna selvatica, per predisporre piani di contenimento delle unità animali su base regionale, per mettere a punto piani di prevenzione rispetto a tali fenomeni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

c) per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.161

SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misure per il sostegno ai danni da fauna selvatica)*

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la prevenzione dei danni causati dagli ungulati attraverso recinti di rimboschimento è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.162

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Norme per il contenimento della specie cinghiale)*

1. Al fine di regolare la presenza sul territorio della specie cinghiale, i piani faunistici venatori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedono una delimitazione per aree idonee ad individuare le fasce di tolleranza della relativa presenza a seconda della destinazione d'uso, delle caratteristiche ambientali e della biodiversità.

In particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano:

a) aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di cinghiali;

b) aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente in cui è ammessa una bassa densità di cinghiali;

c) aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate non coltivate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali, fatta salva la salvaguardia della biodiversità.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i limiti di densità della presenza di cinghiali nelle zone di cui alla lettera *b*) e *c*) del precedente comma, tenuto conto della specifica vocazione e, sentito l'ISPRA, fanno ricorso a misure di contenimento.

3. Le attività di contenimento di cui al precedente comma 2 sono, in ogni caso, realizzate quando sia accertato, da parte degli ambiti territoriali di caccia, un danno alle attività agricole, sulla base delle richieste valutabili nell'anno precedente, superiore al 25 per cento dell'ammontare degli indennizzi effettivamente erogati.

4. Le attività di contenimento sono coordinate da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare ed attuati da:

a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli, se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b) coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'ISPRA ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica;

c) altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la Prefettura tiene apposito elenco.

5. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di contenimento e secondo le indicazioni del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competente.

6. Qualora l'attività di contenimento avvenga nell'ambito di fondi inerenti ad un'azienda agricola è indispensabile il consenso da parte del proprietario o conduttore.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 in misura non inferiore a 10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

60.0.163

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per

motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 in misura non inferiore a 10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

60.0.164

ABATE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Costituzione della Organizzazione di Produttori del latte ovino della Sardegna)*

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle capacità di coordinamento e di aggregazione degli allevatori ovinu da latte della Sardegna e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e della pastorizia della stessa Regione Sardegna, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Regione Sardegna, sono emanate disposizioni e misure operative volte a consentire la costituzione ed il riconoscimento, tramite il medesimo decreto, di una Organizzazione di Produttori di latte ovino a livello regionale sardo, a cui aderiscono almeno il sessanta per cento degli allevatori della regione e che rappresenti almeno il sessantacinque per cento del latte ovino munto nella regione. L'Organizzazione di Produttori di cui al precedente periodo rispetta i criteri di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ed ha, in particolare, le finalità specifiche di:

- a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
- c) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

2. Il decreto di cui al comma 1, stabilisce altresì che la gestione amministrativa e di rappresentanza della Organizzazione di Produttori, ovvero la direzione della Organizzazione di Produttori, per almeno due mandati del relativo organo di amministrazione, successivamente al primo mandato, sia condotta da un soggetto nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché siano attuati, implementati e diffusi tra gli aderenti, i principi di base delle organizzazioni di produttori, finalizzati a dare rappresentatività ai produttori, a contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno della filiera del latte ovino e stimolarne la competitività del settore.

3. Per l'attuazione delle finalità previste dal comma 2 e per concorrere al finanziamento delle attività di funzionamento dell'Organizzazione di Produttori di cui al comma 1 nel rispetto delle norme unionali applicabili in materia di aiuti di Stato, è autorizzata una spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000.

60.0.165

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

60.0.166

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifici; in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispe-

zione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

60.0.167

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari ad almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasforma-

zione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 3 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.168

BRUZZONE, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio)

1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

60.0.169

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al settore cunicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «previa intesa in sede di Conferenza permanente. per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

60.0.170

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del codice civile.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi *brand* e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

Conseguentemente, l'emendamento determina gettito fiscale per lo Stato.

60.0.171

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto e la eradicazione del virus della Lingua blu)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In situazioni di emergenza veterinaria, il Ministero della salute può, a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, introdurre misure straordinarie".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

60.0.172

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

60.0.173

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

60.0.174

ABATE, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per le razze a rischio di estinzione)

1. Al fine di salvaguardare la biodiversità genetica delle razze da allevamento a rischio di estinzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato alla costituzione di una banca dati genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.175

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo nazionale per la fauna selvatica)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

60.0.176

BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)*

1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

60.0.177

PEROSINO, BERUTTI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

1) le parole: "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi" *sono sostituite dalle seguenti*: "Qualora vi siano dei gravi rischi per l'incolumità delle persone, previo parere non vincolante dell'Istituto,";

2) dopo le parole: "dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali" *sono aggiunte le seguenti*: e dalle guardie volontarie venatorie riconosciute e dai cacciatori.";

3) le parole: "Queste ultime", *sono sostituite dalle seguenti*: "Le amministrazioni provinciali".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

60.0.178

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 750mila per ogni persona danneggiata e euro 200mila per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro mila per morte o invalidità permanente senza franchigia. Per le polizze assicurative in essere è fatto obbligo di adeguamento dei massimali alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

60.0.179

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modifica dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")*

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

60.0.180

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

60.0.181

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Allo scopo di favorire il peso delle DOP esistenti nel settore lattiero-caseario e dei prodotti che utilizzano latte italiano attraverso una

più attenta promozione delle DOP minori e di favorire la collocazione e la valorizzazione sui mercati esteri è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.182

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina del digestato equiparato)

1. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica".

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad autorizzare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 1.000.000;
2021: – ;
2022: – .

60.0.183

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina del digestato equiparato)

1. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine- chimica".

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis.**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO****Art. 32-bis.**

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 61.**61.0.1**

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.***(Esuli istriani giuliani e dalmati e minoranza italiana nell'ex Jugoslavia)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.800.00 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

61.0.2

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.***(Rifinanziamento Fondo da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi)*

1. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziata con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

Art. 62.**62.0.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il «Capo VII», inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

MISURE IN MATERIA DI VIABILITÀ

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quater-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni, lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari."».

62.0.2

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

OSSERVATORIO NAZIONALE DEI DIRITTI DEI PENDOLARI

Art. 62-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato "Osservatorio", presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività si intende svolta in forma gratuita.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

62.0.3

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

MISURE IN MATERIA DI ENTI DEL TERZO SETTORE**Art. 62-bis.**

(Rafforzamento dell'autocontrollo degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

62.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

MISURE IN MATERIA DI ENTI DEI TERZO SETTORE**Art. 62-bis.**

(Rafforzamento dell'autocontrollo degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole: "5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze in-

differibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

62.0.5

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

MISURE DIVERSE

Art. 62-bis.

(Soppressione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi i commi da 162 a 170.».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale nelle forze di polizia, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contorto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tali fini si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in

favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario, del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2020 mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa

derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

d) quanto a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

62.0.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.8

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 33-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.9

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.10

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettile per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50

milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettile per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 164 milioni di euro per l'anno 2020".

62.0.13

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.16

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'ac-

quisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.17

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Installazione di telecamere di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Installazione di telecamere di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.19

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «CAPO VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.20

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.21

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinate alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.22

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.23

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.24

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro

per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.25

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.26

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.27

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente;

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in

raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.28

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.29

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti, dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro Pisani, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio; 2021 il fondo viene finanziato, dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.31

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.32

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicu-

rare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.33

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)

Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.34

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.35

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi

degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.36

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, Comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.37

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.38

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.39

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato

alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.41

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria, degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.42

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro Pisani, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.43

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.44

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.45

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni, di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.46

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 ap-

parecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.47

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.48

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.49

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.50

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

Consequentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.51

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e

al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.52

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri concessi.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.53

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.54

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOB, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2

milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.55

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)

Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.56

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.57

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.58

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

Consequentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.59

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)

Dopo l'articolo 60, comma 6, della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

"6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disci-

plinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.60

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, 6-bis il seguente:

«Art. 62-bis.

(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)

Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

"6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.61

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.62

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.63

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.64

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.66

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed antipuntura per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.67

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.68

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, MISIANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.69

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

62.0.70

MANCA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.».
